SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146º — Numero 101



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 3 maggio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 80

Ministero delle politiche agricole e forestali

DECRETO 25 febbraio 2005.

Linee guida per i controlli sulla etichettatura delle carni bovine.

05A04055

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 aprile 2005, n. **74.**

Concessione di un contributo volontario a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione di un contributo volontario annuo, per il quinquennio 2004-2008, pari ad euro 120.000, a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura.

Art. 2.

1. All'onere relativo al contributo di cui articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanzionamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 5424):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 7 ottobre 2004.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede deliberante, il 29 ottobre 2004, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Esaminato dalla commissione e approvato il 10 novembre 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5424):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 22 novembre 2004, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla commissione in sede referente il 15 dicembre 2004; 10 e 16 febbraio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 6 aprile 2005.

05G0078

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 2005, n. **75.**

Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio, dott. Lucio Stanca;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;

Sentite le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, nonché quelle di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 23 settembre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,

modificata dalla direttiva n. 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2005;

Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per le pari opportunità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacita dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;

c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;

d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;

e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;

f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;

g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004;

h) valutatori: soggetti iscritti nell'apposito elenco e qualificati a certificare le caratteristiche di accessibilità dei servizi.

Art. 2.

Criteri e principi generali per l'accessibilità

1. Sono accessibili i servizi realizzati tramite sistemi informatici che presentano i seguenti requisiti:

a) accessibilità al contenuto del servizio da parte dell'utente;

b) fruibilità delle informazioni offerte, caratterizzata anche da:

1) facilità e semplicità d'uso, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano sempre uniformi tra loro;

2) efficienza nell'uso, assicurando, fra l'altro, la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l'informazione attraverso differenti canali sensoriali;

3) efficacia nell'uso e rispondenza alle esigenze dell'utente, assicurando, fra l'altro, che le azioni da compiere per ottenere in modo corretto servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l'accesso;

4) soddisfazione nell'uso, assicurando, fra l'altro, l'accesso al servizio e all'informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l'utente;

c) compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull'accessibilità dell'Unione europea, nonché nelle normative internazionalmente riconosciute e tenendo conto degli indirizzi forniti dagli organismi pubblici e privati, anche internazionali, operanti nel settore, quali l'International Organization for Standardization (ISO) e il World Wide Web Consortium (W3C).

2. Con apposito decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti la Conferenza unificata e il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (Cnipa), sono dettate specifiche regole tecniche che disciplinano l'accessibilità, da parte degli utenti, agli strumenti didattici e formativi di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 4 del 2004.

Art. 3.

Valutazione dell'accessibilità

1. Il Cnipa, con proprio provvedimento, istituisce presso di sé l'elenco dei valutatori, stabilendone le modalità tecniche per la tenuta, nonché garantisce la pubblicità dell'elenco medesimo e delle citate modalità sul proprio sito internet.

2. Nell'elenco di cui al comma 1 sono iscritte le persone giuridiche interessate che ne fanno richiesta, dimostrando di possedere i seguenti requisiti:

a) garanzia di imparzialità ed indipendenza nell'esercizio delle proprie attività;

b) disponibilità di una adeguata strumentazione per l'applicazione delle metodologie di verifica tecnica e di verifica soggettiva di cui all'articolo 1, comma 1, rispettivamente, lettere *d)* ed *e)*;

c) disponibilità di figure professionali esperte nelle suddette metodologie di verifica e di figure idonee ad interagire con i soggetti con specifiche disabilità.

3. Ai fini dei requisiti di cui al comma 2, lettera *a)*, il valutatore, all'atto della richiesta di iscrizione, si impegna:

a) a non esprimere valutazioni su siti o servizi dallo stesso realizzati;

b) a non esprimere valutazioni in tutti i casi in cui queste possano avere un'incidenza specifica su interessi propri del valutatore o di soggetti allo stesso collegati da rapporti societari;

c) una volta effettuata la valutazione, a non fornire, nell'arco dei ventiquattro mesi successivi, attività di implementazione sui siti o servizi per i quali sia stato incaricato di esprimere la valutazione stessa.

4. Nell'accertamento dei requisiti di accessibilità dei servizi, acquisiti con le procedure o realizzati tramite i contratti di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge n. 4 del 2004, le amministrazioni interessate possono acquisire il parere non vincolante di un valutatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1.

5. Con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004, sono stabiliti:

a) le specifiche tecniche per la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, lettere *b)* e *c)*;

b) gli importi massimi dovuti dai soggetti privati come corrispettivo per l'attività svolta dai valutatori di cui al comma 1, tenuto conto dei costi di organizzazione aziendale nella misura minima, maggiorati del dieci per cento;

c) le somme dovute dai soggetti privati quale rimborso delle spese amministrative sostenute dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie per l'attività di cui all'articolo 4, comma 1, nonché l'entità della quota dovuta al Cnipa nei casi previsti dall'articolo 7, comma 2, per l'espletamento delle funzioni ispettive di cui al medesimo articolo 7.

6. Il venire meno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione determina la cancellazione dall'elenco di cui al comma 1; la cancellazione è altresì disposta nel caso di violazione degli obblighi assunti dal valutatore ai sensi del comma 3.

7. Nei casi di cui al comma 6, il Cnipa comunica al valutatore che intende procedere, trascorsi trenta giorni, alla cancellazione dello stesso dall'elenco; l'interessato può presentare proprie memorie al riguardo. Il Cnipa provvede altresì a dare adeguata pubblicità della avvenuta cancellazione sul proprio sito internet.

Art. 4.

Modalità di richiesta della valutazione

1. I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie l'autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l'attestato di cui al comma 2. L'utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell'attestato.

2. I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto di cui all'articolo 5.

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1 si avvale, tramite apposita convenzione, del Cnipa.

4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 5.

Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità

1. Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena, unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto, le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all'esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer.

2. La corrispondenza tra il logo, eventualmente corredato da asterischi, ed il diverso livello di qualità dei servizi, nonché il modello del logo stesso sono indicati nel decreto di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004.

Art. 6.

Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità

1. In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi e nel caso del rinnovo dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell'accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell'elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente, inviandone contestualmente copia all'amministrazione per l'aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo; in caso di rinnovo dell'autorizzazione l'invio della copia deve avvenire almeno quindici giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione stessa.

Art. 7.

Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati

1. Nei riguardi dei soggetti privati, il Cnipa, previa comunicazione inviata al soggetto interessato, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi, anche avvalendosi di valutatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 3, comma 1, purché questi ultimi risultino estranei alla realizzazione, manutenzione o certificazione del sito o servizio, e adegua eventualmente il logo al livello di accessibilità riscontrata aggiornandone la validità temporale.

2. In caso di riscontro di un livello di accessibilità inferiore a quello del logo utilizzato sono a carico del soggetto privato i costi effettivi dell'avvenuta ispezione, nonché una quota di partecipazione ai costi per l'espletamento delle funzioni ispettive determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera *c)*, e comunque di importo non superiore al doppio del costo effettivo dell'ispezione.

Art. 8.

Modalità di utilizzo del logo da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Le amministrazioni pubbliche e comunque i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 4 del 2004, che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l'accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di cui all'articolo 11 della legge n. 4 del 2004; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l'utilizzo del logo.

Art. 9.

Controlli esercitabili sui soggetti di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 4 del 2004

1. Per l'attuazione della legge ogni amministrazione pubblica centrale nomina un responsabile dell'accessibilità informatica, da individuare tra il personale appartenente alla qualifica dirigenziale già in servizio presso l'amministrazione stessa, la cui funzione, in assenza di specifica designazione, è svolta dal responsabile dei sistemi informativi, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 39 del 1993; dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni interessate e per lo svolgimento di tale funzione non è previsto compenso aggiuntivo.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *b)*, della legge n. 4 del 2004, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, avvalendosi del Cnipa, previa comunicazione inviata all'amministrazione statale interessata, verifica il mantenimento dei requisiti di accessibilità dei siti e dei servizi forniti e dà notizia dell'esito di tale verifica al dirigente responsabile; qualora siano riscontrate anomalie, viene richiesta all'amministrazione statale medesima la predisposizione del relativo piano di adeguamento con l'indicazione delle attività e dei tempi di realizzazione.

3. Le regioni, le province autonome e gli enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull'attuazione del presente regolamento.

4. Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al comma 2, riferisce annualmente al Parlamento, dandone altresì comunicazione alla Conferenza unificata.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

STANCA, *Ministro per l'innovazione e le tecnologie*

PRESTIGIACOMO, *Ministro per le pari opportunità*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2005
Registro n. 4 Ministeri istituzionali, foglio n. 319

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea (G.U.C.E.).

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)».

— Si riporta il testo dell'art. 10 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici):

«Art. 10 *(Regolamento di attuazione).*

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

a) i criteri e i principi operativi e organizzativi generali per l'accessibilità;

b) i contenuti di cui all'art. 6, comma 2;

c) i controlli esercitabili sugli operatori privati che hanno reso nota l'accessibilità dei propri siti e delle proprie applicazioni informatiche;

d) i controlli esercitabili sui soggetti di cui all'art. 3, comma 1.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato previa consultazione con le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con le associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità e di produttori di hardware e software e previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono pronunciarsi entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001 reca: «Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di innovazione e tecnologie al Ministro senza portafoglio Lucio Stanca».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, reca: «Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive n. 98/34/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204) e n. 98/48/CE (pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217)».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) «accessibilità»: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

b) «tecnologie assistive»: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici».

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 5, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «Art. 5 *(Accessibilità degli strumenti didattici e formativi):*

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, al materiale formativo e didattico utilizzato nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Le convenzioni stipulate tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le associazioni di editori per la fornitura di libri alle biblioteche scolastiche prevedono sempre la fornitura di copie su supporto digitale degli strumenti didattici fondamentali, accessibili agli alunni disabili e agli insegnanti di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. Nelle procedure svolte dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, per l'acquisto di beni e per la fornitura di servizi informatici, i requisiti di accessibilità stabiliti con il decreto di cui all'art. 11 costituiscono motivo di preferenza a parità di ogni altra condizione nella valutazione dell'offerta tecnica, tenuto conto della destinazione del bene o del servizio. La mancata considerazione dei requisiti di accessibilità o l'eventuale acquisizione di beni o fornitura di servizi non accessibili è adeguatamente motivata.

2. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non è previsto che essi rispettino i requisiti di accessibilità stabiliti dal decreto di cui all'art. 11. I contratti in essere alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, in caso di rinnovo, modifica o novazione, sono adeguati, a pena di nullità, alle disposizioni della presente legge circa il rispetto dei requisiti di accessibilità, con l'obiettivo di realizzare tale adeguamento entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.».

— Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4; «Art. 11 *(Requisiti tecnici).*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, consultate le associazioni delle persone disabili maggiormente rappresentative, con proprio decreto stabilisce, nel rispetto dei criteri e dei principi indicati dal regolamento di cui all'art. 10:

a) le linee guida recanti i requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità;

b) le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti internet, nonché i programmi di valutazione assistita utilizzabili a tale fine.».

Nota all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici.».

— Per il testo dell'art. 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4, si veda la nota all'art. 3.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421): «Art. 10 - 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni amministrazione, nell'ambito delle proprie dotazioni organiche, individua, sulla base di specifiche competenze ed esperienze professionali, un dirigente generale o equiparato, ovvero, se tale qualifica non sia prevista, un dirigente di qualifica immediatamente inferiore, quale responsabile per i sistemi informativi automatizzati.

2. Il dirigente responsabile di cui al comma 1 cura i rapporti dell'amministrazione di appartenenza con l'Autorità e assume la responsabilità per i risultati conseguiti nella medesima amministrazione con l'impiego delle tecnologie informatiche, verificati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera *d)*. Ai fini della verifica dei risultati, i compiti del nucleo di valutazione di cui all'art. 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attribuiti all'Autorità.

3. In relazione all'amministrazione di appartenenza, il dirigente responsabile per i sistemi informativi automatizzati, oltre a contribuire alla definizione della bozza del piano triennale, trasmette all'Autorità entro il mese di febbraio di ogni anno una relazione sullo stato dell'automazione a consuntivo dell'anno precedente, con l'indicazione delle tecnologie impiegate, delle spese sostenute, delle risorse umane utilizzate e dei benefici conseguiti.

— Si riporta il testo dell'art. 7, comma 1, della legge 9 gennaio 2004, n. 4: «1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, anche avvalendosi del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, come sostituito dall'art. 176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196:

a) effettua il monitoraggio dell'attuazione della presente legge;

b) vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni statali delle disposizioni della presente legge;

c) indica i soggetti, pubblici o privati, che, oltre ad avere rispettato i requisiti tecnici indicati dal decreto di cui all'art. 11, si sono anche meritoriamente distinti per l'impegno nel perseguire le finalità indicate dalla presente legge;

d) promuove, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, progetti, iniziative e programmi finalizzati al miglioramento e alla diffusione delle tecnologie assistive e per l'accessibilità;

e) promuove, con le altre amministrazioni interessate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'erogazione di finanziamenti finalizzati alla diffusione tra i disabili delle tecnologie assistive e degli strumenti informatici dotati di configurazioni particolari e al sostegno di progetti di ricerca nel campo dell'innovazione tecnologica per la vita indipendente e le pari opportunità dei disabili;

f) favorisce, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari opportunità, lo scambio di esperienze e di proposte fra associazioni di disabili, associazioni di sviluppatori competenti in materia di accessibilità, amministrazioni pubbliche, operatori economici e fornitori di hardware e software, anche per la proposta di nuove iniziative;

g) promuove, di concerto con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali, iniziative per favorire l'accessibilità alle opere multimediali, anche attraverso specifici progetti di ricerca e sperimentazione con il coinvolgimento delle associazioni delle persone disabili; sulla base dei risultati delle sperimentazioni sono indicate, con decreto emanato di intesa dai Ministri interessati, le regole tecniche per l'accessibilità alle opere multimediali;

h) definisce, di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli obiettivi di accessibilità delle pubbliche amministrazioni nello sviluppo dei sistemi informatici, nonché l'introduzione delle problematiche relative all'accessibilità nei programmi di formazione del personale.

2. Le regioni, le province autonome e gli enti locali vigilano sull'attuazione da parte dei propri uffici delle disposizioni della presente legge.».

05G0097

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 2005.

Indizione dei comizi per le elezioni suppletive alla Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

Vista la comunicazione del Presidente della Camera dei deputati n. 2005/0012859/GEN/PI in data 27 aprile 2005 relativa alla vacanza di due seggi attribuiti con il sistema maggioritario nei collegi uninominali, rispettivamente n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

EMANA
il seguente decreto:

I comizi per le elezioni suppletive della Camera dei deputati nei collegi uninominali n. 11 della XV circoscrizione Lazio 1 e n. 9 della XXIII circoscrizione Calabria sono convocati per il giorno di domenica 26 giugno 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 29 aprile 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

05A04392

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2005.

Approvazione del modello di dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2004 e delle relative istruzioni.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE FISCALI

Visto l'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'obbligo della presentazione della dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili;

Visto l'art. 59, comma 1, lettera *l)*, n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede la presentazione della dichiarazione nel caso in cui il comune non abbia introdotto l'obbligo della comunicazione;

Visto il successivo comma 5, primo periodo, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 1992, relativo all'approvazione del modello di dichiarazione, anche congiunta o riguardante i beni indicati nell'art. 1117, n. 2) del codice civile;

Considerato che occorre approvare un modello di dichiarazione per gli immobili acquistati nel corso dell'anno 2004 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2004, si sono verificate modificazioni, sia sotto l'aspetto della titolarità del possesso e sia sotto quello della struttura o della destinazione, rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento;

Considerato che occorre stabilire le caratteristiche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione anche meccanografica;

Considerata l'opportunità di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello mediante l'utilizzo di stampanti laser;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recanti disposizioni relative all'individuazione della competenza ad adottare gli atti delle pubbliche amministrazioni;

Visto l'art. 70, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all'art. 4, comma 2, dello stesso decreto legislativo, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato, con le relative istruzioni, l'annesso modello di dichiarazione, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), degli immobili acquistati nel corso dell'anno 2004 e di quelli per i quali, durante lo stesso anno 2004, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato al pagamento.

Art. 2.

1. La dichiarazione agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'anno 2004 deve essere redatta su stampato conforme al modello di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. Il modello è formato da un unico foglio, largo cm 21 e alto cm 30, con due facciate. La prima facciata è riservata all'indicazione, oltre che del comune destinatario della dichiarazione, dei dati identificativi del contribuente e degli eventuali contitolari; la seconda, alla descrizione degli immobili dichiarati.

2. Il modello è su fondo bianco, con caratteri in colore nero, ad eccezione della dicitura «ICI imposta comunale sugli immobili dichiarazione per l'anno 2004» che è in colore azzurro pantone 311 U. Esso si compone di tre esemplari identici i quali recano, rispettivamente, la seguente dicitura: «originale per il comune»; «copia per l'elaborazione meccanografica»; «copia per il contribuente».

Art. 4.

1. I comuni devono far stampare, a proprie spese, un congruo numero di modelli, con relative istruzioni, da porre a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. I modelli sono disponibili anche nel sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze www.finanze.gov.it e possono essere utilizzati purché vengano rispettate in fase di stampa le caratteristiche tecniche di cui al successivo art. 5.

3. È altresì autorizzato l'utilizzo dei modelli prelevati da altri siti Internet a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche tecniche richiamate nel citato art. 5 e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente decreto.

Art. 5.

1. È autorizzata la stampa del modello di cui all'art. 1, da utilizzare per la compilazione meccanografica.

2. Il modello di cui al comma 1 va riprodotto su stampato a striscia continua di formato a pagina singola oppure a pagina doppia ripiegabile. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «Attenzione non staccare». Sul bordo del modello deve essere stampata la dicitura: «All'atto della presentazione il modello deve essere privato delle bande laterali di trascinamento».

3. Il modello di cui al comma 1 deve presentare i seguenti requisiti:

stampa realizzata con le caratteristiche ed il colore previsti per il modello di cui all'art. 1 ovvero stampa monocromatica realizzata utilizzando il colore nero;

conformità di struttura e sequenza con il modello approvato con il presente decreto, anche per quanto riguarda la sequenza dei campi e l'intestazione dei dati richiesti.

4. Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 19,5 - massima cm 21,5;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

5. Le dimensioni per il formato a pagina doppia ripiegabile, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima: cm 35 - massima cm 42;

altezza minima: cm 29,2 - massima cm 31,5.

6. I modelli meccanografici composti da due facciate predisposti a pagina doppia ripiegabile, ferme restando le dimensioni indicate nel comma 5, devono rispettare la sequenza delle facciate nel seguente ordine:

nella pagina doppia: seconda facciata - prima facciata.

7. Sul frontespizio dei modelli predisposti ai sensi dei commi precedenti devono essere indicati gli estremi del soggetto che ne cura la stampa e quelli del presente decreto.

Art. 6.

1. È autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nell'art. 5, la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello indicato nell'art. 1 mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che, comunque, garantiscano la chiarezza e la leggibilità dei modelli nel tempo.

2. È altresì autorizzata la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica del modello con le stampanti di cui al comma 1 su fogli singoli nel rispetto delle seguenti condizioni:

colore, dimensioni, conformità di struttura e sequenza aventi le stesse caratteristiche di cui all'art. 5;

indicazione su ogni pagina del codice fiscale del contribuente;

bloccaggio dei fogli mediante sistemi che garantiscano l'integrità del modello e la permanenza nel tempo. Il bloccaggio deve essere applicato esclusivamente sul lato sinistro del modello e non deve superare un centimetro dal bordo. Per il bloccaggio possono essere utilizzati sistemi di incollaggio ovvero sistemi di tipo meccanico. Resta escluso il sistema di bloccaggio mediante spirali.

3. Sul frontespizio dei modelli di cui ai commi precedenti devono essere indicati i dati identificativi del soggetto che cura la predisposizione delle immagini utilizzate per la riproduzione mediante stampanti di cui al comma 1 dei modelli stessi e gli estremi del presente decreto.

Art. 7.

1. La presentazione della dichiarazione deve essere effettuata mediante consegna al comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati, il quale, anche se non richiesto, deve rilasciare ricevuta; oppure tramite spedizione in busta chiusa recante la dicitura «Dichiarazione ICI 2004», a mezzo posta mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, indirizzata all'ufficio tributi del comune competente.

2. La spedizione può essere effettuata anche dall'estero a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

3. La data di spedizione è considerata come data di presentazione.

Il presente decreto, unitamente al modello ed alle istruzioni, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 aprile 2005

Il capo del Dipartimento: CIOCCA

ALLEGATO



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO 2004

Istruzioni per la compilazione

ISTRUZIONI

Modello ICI

ISTRUZIONI GENERALI

1

PREMESSA

La dichiarazione ICI deve essere presentata, a norma dell'art. 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, limitatamente agli immobili siti nel territorio dello Stato per i quali, nel corso dell'anno 2004, si sono verificate modificazioni nella soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell'immobile che hanno determinato un diverso debito di imposta.

ATTENZIONE

Il Comune, in applicazione dell'art. 59, comma 1, lett. l), numero 1) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, può stabilire nel proprio regolamento, l'eliminazione dell'obbligo della presentazione della dichiarazione e l'introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente, degli acquisti, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata.

In tal caso, non è necessario presentare la dichiarazione e sarà cura del contribuente informarsi se nel Comune ove è ubicato l'immobile sia stata introdotta tale norma regolamentare.

Relativamente alle aliquote si precisa che in base all'art. 18, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'anno d'imposta 2001 l'aliquota ridotta prevista per l'abitazione principale si applica anche alle pertinenze.

2

IN QUALI CASI OCCORRE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE ICI

Vi è l'obbligo di presentare la dichiarazione se nel 2004 si è verificata una delle seguenti circostanze:

- gli immobili sono stati trasferiti o su di essi è stato costituito (o estinto) un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, ovvero sono stati oggetto di locazione finanziaria o, se si tratta di aree demaniali, sono state oggetto di concessione. Si ricorda che è un diritto reale di abitazione quello spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile. È assimilabile a tale diritto quello che spetta al socio della cooperativa edilizia (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
- gli immobili hanno perso (oppure hanno acquistato) il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- gli immobili hanno cambiato caratteristiche: es., terreno agricolo che è divenuto area fabbricabile o viceversa; area fabbricabile su cui è stata ultimata la costruzione del fabbricato; area che è divenuta edificabile in seguito alla demolizione del fabbricato; fabbricato la cui rendita catastale deve essere cambiata a seguito di modificazioni strutturali; unità immobiliari che hanno smesso di essere adibite ad abitazione principale o che, viceversa, sono state destinate ad abitazione principale; costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità;
- il valore dell'area fabbricabile è variato;
- è avvenuta nel corso dell'anno 2003 la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché, in tal caso, dal 1° gennaio 2004 si è avuta la variazione della soggettività passiva;
- gli immobili sono stati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi di cui all'art. 32, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Infatti, una delle condizioni per ottenere la sanatoria dell'illecito edilizio è quella di presentare la dichiarazione ai fini ICI, unitamente ad altra documentazione. Inoltre, al fine di consentire al comune il necessario controllo degli adempimenti, il contribuente, nella parte del modello riservata alle "Annotazioni", deve indicare sia i fabbricati oggetto della regolarizzazione degli illeciti edilizi sia gli importi pagati per ognuno dei fabbricati condonati;
- ai fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D ai quali nel corso dell'anno 2003 è stata attribuita la rendita catastale, oppure è stata annotata negli atti catastali la rendita proposta a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quello di acquisizione.

NOTA

Si precisa che non vanno dichiarati:

- gli immobili comunque esenti o esclusi dall'ICI per l'intero anno 2004, anche se siano stati venduti, o se su di essi siano stati costituiti diritti reali di godimento. Si ricorda che l'ICI colpisce i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli (per la loro definizione vedasi in Appendice la voce "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo - definizione") per cui restano esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta gli immobili che non possiedono siffatte caratteristiche (per casi particolari vedasi in Appendice le voci "Terreni agricoli – casi di esenzione"). Per informazioni sulle esenzioni vedasi le voci "Esenzioni"; "Terreni agricoli – casi di esenzione";
- i fabbricati per i quali l'unica variazione è rappresentata dall'attribuzione o dal cambiamento della rendita catastale che non dipende da modificazioni strutturali;
- i terreni agricoli per i quali l'unica variazione è rappresentata dal cambiamento del reddito dominicale;
- i fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale, per i quali l'unica variazione nel corso dell'anno 2004 è data dall'attribuzione della rendita, oppure dall'annotazione negli atti catastali della "rendita proposta" a seguito dell'espletamento della procedura prevista nel regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze n. 701 del 19 aprile 1994, (DOC - FA), oppure dalla contabilizzazione di costi aggiuntivi a quello di acquisizione. Ciò in quanto tale rendita o i costi incrementativi influiscono sulla determinazione del valore solo a decorrere dall'anno 2005.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, per le successioni aperte a partire dalla data di entrata in vigore della stessa, e cioè dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che abbiano presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI. Infatti, gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione ne trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

ATTENZIONE

Non costituiscono causa di variazione e quindi non determinano, di per sé, l'obbligo di presentazione della dichiarazione:

- l'assoggettamento dell'immobile ad aliquota o aliquote diverse rispetto a quelle applicate per il 2003;
- l'applicazione, per l'abitazione principale, della detrazione nella misura annua superiore ad euro 103,29, oppure della riduzione dell'imposta fino alla metà, a seguito dell'apposita deliberazione adottata dal Comune;
- l'applicazione della detrazione o riduzione di imposta per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione dagli IACP;
- l'aumento, rispetto al 1996, del 5 per cento del valore catastale dei fabbricati e del 25 per cento di quello dei terreni agricoli;
- l'aumento del valore contabile, per effetto dell'aggiornamento dei coefficienti di attualizzazione (v. decreto Direttoriale del 15 marzo 2004, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24 marzo 2004), dei fabbricati interamente posseduti da imprese, distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale;
- la stipulazione di un contratto di locazione finanziaria nel corso dell'anno 2004, riguardante fabbricati il cui valore deve essere calcolato sulla base delle scritture contabili ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992, poiché in tal caso soltanto dal 2005 si avrà la variazione della soggettività passiva.

ISTRUZIONI

3

CHI DEVE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I mutamenti di soggettività passiva nel corso dell'anno 2004, qualunque ne sia la causa (ad esempio, a seguito di vendita, locazione finanziaria, donazione, successione ereditaria, costituzione od estinzione dei cennati diritti reali di godimento) devono essere dichiarati, separatamente, sia da chi ha cessato di essere soggetto passivo e sia da chi ha iniziato ad esserlo.

Un'eccezione è costituita dalle successioni per causa di morte aperte dopo il 25 ottobre 2001, per le quali si rinvia all'ultima nota del paragrafo 2.

Le modificazioni strutturali o di destinazione dell'immobile che determinano un diverso debito di imposta, intervenute nel corso dell'anno 2004, devono essere dichiarate dal soggetto passivo, ovverosia dal titolare del diritto di proprietà piena oppure, qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria, dall'usufruttuario, enfiteuta, superficiario, locatario finanziario, oppure dal concessionario di aree demaniali che, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 18, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è soggetto passivo del tributo.
Soggetto passivo del tributo è anche il gestore dei beni facenti parte del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi delle disposizioni del decreto legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410.

Deve compilare la dichiarazione ICI anche chi ha presentato istanza di regolarizzazione degli illeciti edilizi. Infatti, ai sensi dell'art. 32, comma 37, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la presentazione della dichiarazione ICI, unitamente ad altri adempimenti è una delle condizioni per ottenere la sanatoria.

Nota bene:

- Il diritto di abitazione che fa scattare l'obbligo della presentazione della dichiarazione ICI è un diritto reale di godimento che non va confuso col diritto di servirsi dell'immobile per effetto di un contratto di locazione, affitto o comodato. Il locatario, l'affittuario o il comodatario non hanno alcun obbligo per quanto riguarda l'ICI;
- nel caso che più persone siano titolari di diritti reali sull'immobile (es.: più proprietari; proprietà piena per una quota e usufrutto per la restante quota) ciascun contitolare è tenuto a dichiarare la quota ad esso spettante. Tuttavia, è consentito ad uno qualsiasi dei titolari di presentare dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;
- la dichiarazione deve essere presentata anche dai residenti all'estero che posseggono immobili in Italia.

4

COME SI DICHIARANO LE PARTI CONDOMINIALI

Per le parti comuni dell'edificio indicate nell'art. 1117, n. 2 del codice civile accatastate in via autonoma la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condòmini. Qualora l'amministrazione riguardi più condomini, per ciascuno di essi va presentata una distinta dichiarazione, escludendo in ogni caso gli immobili appartenenti all'amministratore.

5

A CHI VA PRESENTATA LA DICHIARAZIONE

La dichiarazione ICI deve essere presentata, con le modalità che saranno di seguito specificate, al Comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili. Se gli immobili sono ubicati in più Comuni, devono essere compilate tante dichiarazioni per quanti sono i Comuni (in ciascuna di esse, naturalmente, verranno indicati i soli immobili situati nel territorio del Comune al quale la dichiarazione viene inviata).

Se l'immobile è situato nel territorio di più Comuni, lo si considera interamente situato nel Comune nel quale si trova la maggior parte della sua superficie.

6

PAGAMENTO DELL'ICI

A differenza dell'Irpef, l'ICI viene pagata nello stesso anno in cui si realizza il presupposto impositivo e, pertanto, nell'anno 2004 doveva essere effettuato il pagamento dell'imposta relativa a tale anno.

La dichiarazione, invece, deve essere presentata nell'anno successivo a quello in cui il pagamento è stato effettuato.

Per gli immobili in multiproprietà, sui quali cioè sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui al D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427, l'art. 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha stabilito che solo il pagamento dell'ICI deve essere effettuato dall'amministratore del condominio o della comunione, mentre l'obbligo di presentazione della dichiarazione resta a carico dei singoli soggetti passivi.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

7

GENERALITÀ

La prima delle due facciate del modello ICI è dedicata all'indicazione del Comune destinatario e dei dati identificativi del contribuente (e dei contitolari, laddove venga resa dichiarazione congiunta) nonché dell'eventuale "denunciante", qualora diverso dal contribuente; la seconda è destinata alla descrizione degli immobili per i quali sussiste l'obbligo della dichiarazione (e cioè non tutti gli immobili posseduti, ma solo quelli che hanno subito variazioni nel corso del 2004).

Se il modello non è sufficiente ne vanno utilizzati altri avendo cura, in questo caso, di indicare, nell'apposito spazio posto in calce alla seconda facciata di ciascun modello adoperato, il numero totale dei modelli compilati.

Il modello di dichiarazione è composto di tre esemplari, di cui uno per il Comune, un secondo necessario per l'elaborazione meccanografica e un terzo riservato al contribuente.

La compilazione va effettuata con la massima chiarezza (a macchina o a mano a carattere stampatello) e ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati.

Si consiglia, inoltre, di conservare la "copia per il contribuente", che risulterà necessaria, oltre che per motivi di documentazione personale, per la compilazione di eventuali dichiarazioni di variazione per gli anni successivi.

I modelli possono essere ritirati gratuitamente presso gli uffici comunali, sono anche disponibili nel sito internet www.finanze.gov.it.

8

FRONTESPIZIO

Sul frontespizio deve essere indicato il Comune destinatario della dichiarazione (e, cioè, quello sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili dichiarati).

Nel **quadro dedicato al "contribuente"** (da compilare sempre) devono essere riportati i dati identificativi di chi ha posseduto (a titolo di proprietà piena oppure a titolo di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, locazione finanziaria, concessione su aree demaniali) nel corso dell'anno 2004, gli immobili dichiarati.

Il quadro è unico e serve sia per le persone fisiche che per le società, gli enti pubblici o privati, le associazioni o fondazioni, i condomini, ecc.

Le persone non residenti in Italia devono indicare, nello spazio riservato al domicilio fiscale, lo Stato estero di residenza con la specificazione della relativa località ed indirizzo.

In caso di presentazione della dichiarazione da parte dell'amministratore del condominio per le parti comuni dell'edificio va indicato il codice fiscale del condominio e la sua denominazione nonchè, in luogo del domicilio fiscale, l'indirizzo del condominio stesso.

Il quadro intestato al "dichiarante" (diverso dal contribuente) deve essere compilato nel caso che il contribuente sia deceduto ovvero sia stato privato della disponibilità dei suoi beni; in particolare il quadro va compilato: dall'erede (in caso di più eredi, saranno indi-

cati i dati di uno soltanto di essi); dal curatore fallimentare; dal commissario liquidatore in caso di liquidazione coatta amministrativa.

Questo quadro deve essere compilato anche nei casi in cui il contribuente sia rappresentato o in forza della legge o a seguito di titolo negoziale; in particolare, va compilato: dal rappresentante legale o negoziale; dal socio amministratore; dal commissario giudiziale; dal liquidatore in caso di liquidazione volontaria; dall'amministratore del condominio. La natura della carica deve essere indicata nell'apposito rigo.

Anche nell'ipotesi di compilazione di questo secondo quadro va, comunque, sempre compilato il quadro intestato al "contribuente".

Il quadro dei "contitolari" deve essere compilato solo per gli immobili per i quali viene presentata dichiarazione congiunta.

Per l'indicazione dei dati relativi a ciascun contitolare, si vedano le corrispondenti istruzioni fornite nel quadro dedicato al "contribuente".

Regole analoghe a quelle sopraindicate per la compilazione della dichiarazione presentata dall'erede di persona fisica per conto del defunto valgono nel caso di presentazione della dichiarazione in presenza di fusione o scissione di società. In particolare, in caso di fusione, la società incorporante (o risultante) dovrà provvedere a presentare la propria dichiarazione per denunciare l'inizio del possesso degli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di fusione ai sensi dell'art. 2504-bis del codice civile e dovrà inoltre provvedere a presentare la dichiarazione per conto delle società incorporate (o fuse) per denunciare la cessazione del possesso. A questi ultimi effetti, nel quadro relativo al dichiarante andranno indicati i dati relativi al rappresentante della stessa società incorporante (o risultante); nel quadro relativo al contribuente andranno indicati i dati della società incorporata (o fusa) e nello spazio riservato alle annotazioni dovranno essere fornite le ulteriori informazioni per l'individuazione della società incorporante (o risultante).

Nel caso di scissione totale, ciascuna delle società beneficiarie procederà alla presentazione della propria dichiarazione per gli immobili ricevuti a far data dal momento di decorrenza degli effetti dell'atto di scissione ai sensi dell'art. 2506-quater del codice civile. Una delle società beneficiarie dovrà provvedere a presentare la dichiarazione per conto della società scissa con le stesse regole di compilazione sopraindicate per il caso di dichiarazione da parte della società incorporante (o risultante) per conto della società incorporata (o fusa).



COMPILAZIONE DEI QUADRI DESCRITTIVI DEGLI IMMOBILI

Ogni quadro descrittivo del singolo immobile si compone di tre settori. Il primo (che comprende i campi da 1 a 18) serve per indicare come si è modificata la titolarità di possesso e la tipologia dell'immobile nel corso dell'anno 2004; il secondo (che comprende i campi da 19 a 22) serve per indicare la situazione esistente alla data del 31 dicembre 2004; il terzo serve per indicare gli estremi del titolo di acquisto o di cessione.

La compilazione del secondo settore (intitolato "situazione al 31 dicembre 2004"), pur non essendo necessaria per la determinazione dell'imposta relativa all'anno 2004, è essenziale in quanto la sussistenza o meno di variazioni nel corso dell'anno 2005, con eventuale obbligo di presentazione della relativa dichiarazione nel 2006, va verificata con riferimento alla situazione esistente nell'ultimo giorno dell'anno 2004.

Si faccia, ad esempio, l'ipotesi di un fabbricato, venduto il 20 aprile 2004 ad una persona che lo ha adibito a sua abitazione principale per la restante parte dell'anno. Il venditore, nel primo settore, indicherà 4 mesi di possesso, nel secondo specificherà che il fabbricato non è più in suo possesso al 31 dicembre 2004.

Il compratore, nella sua dichiarazione, indicherà, nel primo settore, 8 mesi di possesso, mentre nel secondo settore specificherà che il fabbricato è destinato ad abitazione principale alla data del 31 dicembre 2004.

In Appendice, alla voce "Quadri descrittivi (compilazione)" sono riportati altri esempi che chiariscono le modalità di compilazione di questi settori.

9.1. Casi di compilazione di più quadri per lo stesso immobile

Possono verificarsi casi in cui il contribuente debba utilizzare più quadri descrittivi relativamente allo stesso immobile.

Si considerino, fra le più frequenti, le seguenti ipotesi:

a) terreno agricolo al 1° gennaio 2004, diventato area edificabile dal 20 settembre 2004.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il terreno agricolo, indicando come periodo di suo possesso 9 mesi; nel secondo descriverà l'area edificabile, indicandone il possesso in 3 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2004" deve essere compilato limitatamente all'area fabbricabile, essendo questa l'ultima caratteristica assunta dall'immobile (va lasciato, quindi, in bianco il settore corrispondente a quello descrittivo del terreno agricolo). Per evidenziare che si tratta dello stesso immobile deve essere dato ai due quadri lo stesso numero d'ordine, con l'aggiunta di una sottonumerazione progressiva (ad esempio: il primo quadro sarà contraddistinto con il numero d'ordine 1/1; il secondo con il numero d'ordine 1/2);

b) area edificabile al 1° gennaio 2004, diventata terreno agricolo dal 10 giugno 2004.

Il contribuente seguirà gli stessi criteri innanzi esposti, descrivendo nel primo quadro l'area edificabile, con un periodo di possesso di 5 mesi; nel secondo, il terreno agricolo, con un periodo di possesso di 7 mesi, e compilando il settore della "situazione al 31 dicembre 2004" solo corrispondentemente al terreno agricolo;

c) area edificabile al 1° gennaio 2004, sulla quale sono stati ultimati i lavori di costruzione il 25 ottobre 2004.

Il contribuente, analogamente, compilerà due o più quadri; nel primo descriverà l'area edificabile, indicandone in 10 mesi il periodo di possesso; negli altri descriverà i singoli fabbricati con un periodo di possesso di 2 mesi. I settori relativi alla "situazione al 31 dicembre 2004" vanno compilati limitatamente ai fabbricati. Il numero d'ordine che contraddistingue l'immobile, che ha cambiato tipologia nel tempo, sarà lo stesso e sarà seguito da sottonumeri progressivi (ad esempio: 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, ecc.). Ovviamente, se l'area interessata alla costruzione è stata precedentemente dichiarata insieme ad altre aree contigue, con l'indicazione di unico valore, le aree edificabili residue devono ora essere dichiarate in separati quadri con la specificazione del relativo valore;

d) edificio relativamente al quale sono stati iniziati i lavori di demolizione il 18 dicembre 2004.

Saranno compilati due o più quadri; i primi dedicati alla descrizione dei fabbricati, costituenti l'edificio sul quale saranno successivamente iniziati i lavori di demolizione, indicandone il periodo di possesso in 12 mesi; l'ultimo dedicato alla descrizione dell'area fabbricabile, con un periodo di possesso di 0 mesi. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2004" va compilato limitatamente a quest'ultimo quadro descrittivo dell'area;

e) fabbricato la cui quota di proprietà del 100 per cento al 1° gennaio 2004 è diventata del 50 per cento a decorrere dal 5 marzo 2004.

Il contribuente compilerà due quadri; nel primo descriverà il fabbricato, indicando 2 mesi di possesso ed in 100 per cento la quota di possesso; nel secondo descriverà lo stesso fabbricato, indicando 10 mesi di possesso ed in 50 per cento la quota di possesso. Il settore relativo alla "situazione al 31 dicembre 2004" deve essere compilato soltanto relativamente al secondo quadro descrittivo dell'ultima posizione di titolarità.

9.2. Come compilare i singoli campi

Nel **campo 1** relativo alle caratteristiche dell'immobile, va indicato 1, se si tratta di un terreno agricolo; va indicato 2, se si tratta di un'area fabbricabile; va indicato 3, se si tratta di un fabbricato il cui valore è determinato, come sarà chiarito meglio in seguito, moltiplicando la rendita catastale per 100, oppure per 50, oppure per 34, a seconda della categoria catastale di appartenenza; va indicato 4, se si tratta di fabbricato interamente appartenente ad impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D

ISTRUZIONI

e sfornito di rendita catastale oppure al quale sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2004.
Chiaramente non può che essere indicato un solo numero; se si presenta l'esigenza di indicare più numeri, in considerazione delle mutate caratteristiche dell'immobile nel tempo, vuol dire che ci si trova in uno dei casi per i quali è necessario utilizzare più quadri (si vedano, in proposito, i casi illustrati al punto 9.1).

Nel **campo 2** (indirizzo), va indicata l'esatta ubicazione dell'immobile descritto (località, via o piazza, numero civico, ecc.). Si raccomanda, in caso di fabbricato, di indicare, oltre alla via ed al numero civico, la scala (se ve ne sono più) e l'interno. Non deve essere indicato il comune ove è sito l'immobile non potendo esso essere diverso da quello indicato sul frontespizio ed al quale è destinata la dichiarazione.
Nel riquadro **dati catastali identificativi immobili** vanno indicati i dati catastali relativi sia ai fabbricati sia ai terreni.

Nel **campo 3** va indicata la sezione, ove esistente.

Nel **campo 4** va indicato il foglio.

Nel **campo 5** occorre indicare la particella, che rappresenta l'elemento minimo inventariale che ha sostituito il numero. Qualora, però, il contribuente non sia in possesso di dati catastali aggiornati potrà indicare, in luogo della particella, il "numero". È comunque opportuno per una compilazione della dichiarazione più corretta possibile che il contribuente si munisca di una visura catastale aggiornata.

Nel **campo 6** va indicato il subalterno ove esistente.

Nel **campo 7** va indicata la categoria per i fabbricati e la qualità per i terreni (es. seminativo, vigneto, seminativo arboreo, e così via).
Si ricorda in proposito che i fabbricati sono collocati in 5 gruppi catastali (A, B, C, D, E) a seconda della loro tipologia. Nell'ambito dello stesso gruppo, i fabbricati sono suddivisi, poi, in varie categorie.

Nel **campo 8** va indicata sia la classe dei fabbricati sia la classe di redditività delle singole particelle di terreno.
I dati da indicare nei campi da 3 ad 8 sono desumibili dalle consultazioni delle banche dati catastali.
I campi da 3 ad 8 non vanno compilati se si tratta di fabbricati sforniti di rendita catastale o per i quali sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale a suo tempo attribuita.

Nei **campi 9 e 10,** in mancanza degli estremi catastali, occorre indicare il numero di protocollo e l'anno di presentazione della domanda di accatastamento. Ove il contribuente non sia in possesso degli estremi catastali né del numero di protocollo della domanda di accatastamento, detti campi devono essere lasciati in bianco.

ATTENZIONE

Per i comuni nei quali è in vigore il catasto fondiario gli estremi catastali vanno indicati secondo le modalità di seguito specificate:

a) nel campo SEZIONE va riportato il codice catastale del comune;

b) nel campo FOGLIO va riportato il numeratore della particella edificiale qualora frazionata;

c) nel campo NUMERO va riportato il denominatore della particella frazionata ovvero il numero che identifica la particella qualora non frazionata;

d) nel campo SUBALTERNO va riportato l'eventuale numero del "subalterno" della particella.

NOTA

I campi da 3 a 10 non vanno compilati se si tratta di fabbricato interamente posseduto da impresa e distintamente contabilizzato, classificabile nel gruppo catastale D, il cui valore deve essere determinato sulla base delle scritture contabili.

Nel **campo 11** deve essere barrata la casella se si tratta di immobile di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Nel **campo 12** deve essere indicato il valore dell'immobile descritto nel quadro. *Il valore deve essere indicato per intero*, indipendentemente dalla quota e dal periodo di possesso nel corso dell'anno. È sull'intero valore, infatti, che deve essere calcolata l'imposta la quale, poi, sarà dovuta in rapporto alla quota ed ai mesi di possesso nell'anno.
Il valore deve essere indicato per intero anche qualora l'immobile sia gravato da diritto reale di godimento o sia oggetto di locazione finanziaria. In tal caso, infatti, soggetto passivo ICI su tutto il valore dell'immobile è esclusivamente il titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, oppure il locatario finanziario o il concessionario di aree demaniali, restando il nudo proprietario ed il locatore finanziario completamente estranei al rapporto di imposta.
Il valore deve essere espresso con arrotondamento al centesimo, più vicino, a norma dell'art. 5, del Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio del 17 giugno 1997.
Per i criteri di determinazione del valore si rinvia a quanto precisato in Appendice, alla voce "Valore degli immobili agli effetti dell'ICI".

Nel **campo 13** va barrata la casella se trattasi di "rendita catastale proposta" non ancora divenuta definitiva.

Nel **campo 14** va indicata la quota di possesso esprimendola in percentuale.
In caso di dichiarazione congiunta va, ugualmente, indicata, nel quadro descrittivo dell'immobile in contitolarità, la sola quota di possesso spettante al contribuente dichiarante. Poiché l'immobile può essere dichiarato congiuntamente, purché interamente, la somma delle quote del dichiarante e dei contitolari deve essere pari a 100.

Per le parti comuni dell'edificio, che deve dichiarare l'amministratore del condominio, va indicata come quota di possesso 100 e non va compilato il quadro dei contitolari.

Nel **campo 15** vanno indicati i mesi di possesso nel corso dell'anno 2004. Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto per almeno 15 giorni, mentre non è computato in capo al soggetto che ha posseduto per meno di 15 giorni.

ATTENZIONE

I mesi di possesso possono anche essere 12 oppure 0. Si consideri, ad esempio, un immobile posseduto dal 1° gennaio 2004 che sia stato venduto il 20 dicembre 2004. In tal caso il venditore dichiarerà 12 mesi di possesso, mentre il compratore, anch'egli obbligato a dichiarare l'immobile, indicherà 0 mesi di possesso.

Nei **campi 16 e 17** vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali per l'immobile descritto si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzioni" e "Terreni agricoli". Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art. 8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione di imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo.

Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nel **campo 18** va indicato l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale descritta nel quadro.

Il campo va utilizzato anche dalla cooperativa edilizia a proprietà indivisa per gli alloggi adibiti ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché dagli IACP per gli alloggi regolarmente assegnati in locazione.

Per chiarire come compilare questo campo può essere utile il seguente esempio, ipotizzando la detrazione nella misura annua, di euro 103,29:

– abitazione di proprietà, per l'intero anno 2004, di 3 fratelli (il fratello A è proprietario per il 50%; il fratello B, per il 30%; il fratello C, per il 20%) dei quali soltanto B e C vi hanno dimorato dal 10 gennaio 2004 fino al successivo 20 giugno.

Il fratello A non dichiarerà l'immobile in quanto per la sua quota, in assenza di altri tipi di

ISTRUZIONI

modificazioni, non c'è stata alcuna variazione nell'anno 2004. I fratelli B e C dovranno dichiarare l'immobile essendo per le loro quote di possesso variata la situazione; il fratello B nella propria dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; il fratello C nella sua dichiarazione indicherà 12 mesi di possesso, 20% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.

Se il fratello B vuole dichiarare l'immobile anche per gli altri fratelli indicherà, nel quadro che lo descrive, 12 mesi di possesso, 30% di quota di possesso ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale.Compilerà, quindi, il quadro dei contitolari, premettendo il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile in questione ed indicando il codice fiscale e l'indirizzo non solo del fratello C ma altresì del fratello A, pur non essendosi verificata per la quota di quest'ultimo alcuna variazione nell'anno 2004. Per il fratello C dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 20% ed euro 25,82 di detrazione per abitazione principale; per il fratello A dovrà essere indicato, oltre a 12 mesi di possesso, la quota del 50% e 0 euro di detrazione per abitazione principale.

Settore della SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 2004: nel richiamare quanto già detto in precedenza, si aggiunge:

nel **campo 19** va indicato [SI] o [NO] a seconda che l'immobile sia posseduto o non alla data del 31 dicembre 2004. Se non è posseduto, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se è posseduto, va indicato, nel **campo 20**, [SI] o [NO] a seconda che l'immobile, sempre alla suindicata data, sia escluso o esente dall'imposta, oppure no. Se l'immobile è escluso o esente, vanno lasciati in bianco i successivi campi. Se non è escluso né esente, va indicato, nel **campo 21**, [SI] o [NO] a seconda che competa o non la riduzione di imposta prevista per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, ovvero per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti.

Nel **campo 22**, va indicato [SI] o [NO] a seconda che si tratti o non di abitazione principale.

Settore degli estremi del titolo: in questo settore è sufficiente indicare soltanto l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato o dichiarato il trasferimento o la costituzione di diritti generanti l'acquisto o la perdita della soggettività passiva ICI nel corso dell'anno 2004. In mancanza, vanno indicati gli estremi dell'atto, contratto o concessione.

Va barrata la **casella 23** se il contribuente ha acquistato. Va, invece, barrata la **casella 24** se il contribuente ha ceduto, anche se per causa di morte.

9.3. Modelli aggiuntivi

Se i quadri descrittivi degli immobili non sono sufficienti, per cui devono essere utilizzati più modelli, essi vanno numerati progressivamente. Negli appositi spazi posti in calce alla seconda facciata di ciascun modello va indicato il numero attribuito al singolo modello e il numero totale dei modelli utilizzati.

Sul frontespizio dei modelli aggiuntivi è sufficiente l'indicazione del comune destinatario della dichiarazione ed il codice fiscale del contribuente.

9.4. Firma

La dichiarazione deve essere firmata, utilizzando l'apposito rigo, dalla persona indicata come "contribuente" sul frontespizio della dichiarazione stessa oppure dal "denunciante" diverso dal contribuente se è stato compilato l'apposito quadro (in quest'ultimo caso, se è stato indicato come denunciante un soggetto diverso dalla persona fisica, la denuncia sarà firmata dal relativo rappresentante). Analogamente vanno firmati gli eventuali modelli aggiuntivi.

Nel quadro dei contitolari, accanto ad ognuno di essi, deve essere apposta la firma del contitolare o del suo rappresentante.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

La dichiarazione, unitamente agli eventuali modelli aggiuntivi, deve essere consegnata direttamente al Comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciare ricevuta.

La dichiarazione può anche essere spedita in busta chiusa, a mezzo posta, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all'Ufficio tributi del Comune, riportando sulla busta stessa la dicitura "Dichiarazione ICI 2004"; in tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all'ufficio postale.

La spedizione può essere effettuata anche dall'estero, a mezzo lettera raccomandata o altro equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

Si raccomanda di presentare insieme sia l'originale per il comune che la copia per l'elaborazione meccanografica.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per i soggetti all'IRPEG, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativi all'anno 2004, con conseguente estensione delle disposizioni contenute nel comma 2, dell'art. 2, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Per le società di capitali e per gli enti il cui esercizio non coincide con l'anno solare, la dichiarazione va presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta che comprende il 31 dicembre 2004.

APPENDICE

Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)

Agli effetti dell'ICI, si intende:

- **per area fabbricabile**, l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Si considerano tuttavia non fabbricabili i terreni, di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale, i quali siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
- *Per coltivatori diretti od imprenditori agricoli* a titolo principale devono intendersi, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia (la cancellazione dagli elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo). Detta definizione normativa vale non soltanto agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni recate dall'art. 9 del D.Lgs. n. 504/1992, ma altresì agli effetti della non edificabilità dei suoli;
- **per fabbricato**, la singola unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano (e quindi anche, distintamente, l'«abitazione»; la «cantina»; il «garage») cui sia stata attribuita o sia attribuibile un'autonoma rendita catastale;
- **per terreno agricolo**, il terreno, diverso dall'area fabbricabile, utilizzato per l'esercizio delle attività agricole (vedasi in proposito anche le voci "Esenzioni " e "Terreni agricoli").

Aree fabbricabili (tassazione in caso di utilizzazione edificatoria)

In caso di edificazione su un'area dalla data di inizio dei lavori di costruzione fino al momento di ultimazione degli stessi (ovvero fino al momento in cui il fabbricato è comunque utilizzato, qualora siffatto momento di utilizzo sia antecedente a quello della ultimazione dei lavori di costruzione) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area, da qualificare agli effetti impositivi comunque come fabbricabile, indipendentemente dalla sussistenza o meno del requisito dell'edificabilità, senza computare, quindi, il valore del fabbricato in corso d'opera; similmente, in caso di demolizione di fabbricato e ricostruzione sull'area di risulta oppure in caso di recupero edilizio ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c, d, e, della legge 5 agosto 1978, n. 457, dalla data di inizio dei lavori di demolizione oppure di recupero fino al momento di ultimazione dei lavori di ricostruzione oppure di recupero (ovvero, se antecedente, fino al momento dell'utilizzo) la base imponibile ICI è data solo dal valore dell'area senza computare quindi il valore del fabbricato che si sta demolendo e ricostruendo oppure recuperando. Ovviamente, a partire dalla

data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o recupero (ovvero, se antecedente, dalla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o recuperato è comunque utilizzato) la base imponibile ICI è data dal valore del fabbricato.

Esenzioni

Sono esenti dall'ICI, a norma dell'art. 7 del D.Lgs n. 504/1992 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla legge:

a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle province, nonché dai comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Detta esenzione si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai sensi di questa stessa disposizione;

b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;

c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.601, e successive modificazioni;

d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli art. 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;

f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;

h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984.
(Per informazioni particolari riguardanti l'esenzione dei terreni agricoli, vedasi la voce "Terreni agricoli");

i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

Piccoli appezzamenti o "orticelli"

Detti terreni se non sono aree fabbricabili sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI (vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)"), in quanto su di essi le attività agricole vengono esercitate occasionalmente in forma non imprenditoriale.

Quadri descrittivi (compilazione)

Per la compilazione dei quadri descrittivi degli immobili possono essere di orientamento i seguenti esempi.

Esempio 1

Fabbricato che il 10 ottobre 2004 ha perso le caratteristiche richieste dalla legge per essere escluso od esentato dall'imposta.

Il proprietario, che lo ha posseduto per l'intero anno 2004, indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 9 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile, ancora in suo possesso al 31 dicembre 2004, non è escluso od esente da tassazione alla data medesima . Tale fabbricato, in assenza di variazioni nel corso dell'anno 2005, non sarà dichiarato nel 2006 pur continuando ad essere dovuto il versamento dell'imposta.

Esempio 2

Abitazione principale data in locazione il 20 aprile 2004 ipotizzando la detrazione nella misura annua di euro 103,29.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e la detrazione – commisurata a 4 mesi di possesso del fabbricato come abitazione principale – pari a euro 25,82 mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non è più abitazione principale al 31 dicembre 2004 per cui, in assenza di successive variazioni, nell'anno 2005 sarà versata l'imposta senza detrazione e non verrà presentata, per il fabbricato medesimo, la dichiarazione nel 2006.

Esempio 3

Fabbricato dichiarato inagibile o inabitabile e di fatto utilizzato a decorrere dal 10 novembre 2004.

Il proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di possesso e 10 mesi di riduzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che il fabbricato non ha, alla data del 31 dicembre 2004, le caratteristiche per godere della riduzione per cui, permanendo tale situazione, nel corso dell'anno 2005 sarà versata l'imposta per intero ed il fabbricato non sarà dichiarato nel 2006.

Altre ipotesi possono verificarsi in relazione alle variazioni che influiscono sull'ammontare dell'imposta dovuta solo a partire dal 2005. Così, ad esempio, per l'immobile per il quale soltanto a partire dal 23 dicembre 2004 si sono verificate le condizioni di esclusione od esenzione da ICI, il proprietario che l'ha posseduto per l'intero anno indicherà, nel primo settore, 0 mesi di esclusione od esenzione, mentre, nel secondo settore, specificherà che l'immobile è escluso, od esente al 31 dicembre 2004, evidenziando in tal modo che, permanendo tale situazione nell'anno 2005, non sarà presentata la dichiarazione nel 2006.

Inversamente, per l'immobile che soltanto dal 22 dicembre 2004 ha perso le caratteristiche di esclusione od esenzione, il suo proprietario indicherà, nel primo settore, 12 mesi di esclusione od esenzione mentre, nel secondo, specificherà che l'immobile non gode di alcuna esclusione od esenzione al 31 dicembre 2004, preannunciando così, in mancanza di variazioni, il pagamento dell'imposta per l'anno 2005 e l'assenza dell'obbligo della dichiarazione nel 2006.

Terreni agricoli (casi di esenzione)

Nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993, (pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 141 del 18 giugno 1993) predisposto sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono indicati i comuni, suddivisi per provincia di appartenenza, sul cui territorio i terreni agricoli sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 504/1992.

Se accanto all'indicazione del comune non è riportata alcuna annotazione, significa che l'esenzione opera sull'intero territorio comunale.

Se, invece, è riportata l'annotazione parzialmente delimitato, sintetizzata con la sigla «PD», significa che l'esenzione opera limitatamente ad una parte del territorio comunale; in questi casi, per l'esatta individuazione delle zone agevolate occorre rivolgersi agli uffici locali competenti.

Per i comuni compresi nei territori delle provincie autonome di Trento e Bolzano e della regione Friuli-Venezia Giulia sono fatte salve eventuali leggi di dette province o regione che delimitino le zone agricole svantaggiate in modo diverso da quello risultante dall'elenco allegato alla circolare citata.

All'elenco non sono interessati i terreni che possiedono le caratteristiche di area fabbricabile in quanto tali terreni, indipendentemente dal loro utilizzo e dalle modalità con cui è effettuato, devono essere assoggettati a tributo non come terreni agricoli bensì come aree edificabili. L'unica eccezione è data dai terreni di proprietà di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale che siano condotti dagli stessi proprietari e sui quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Questi terreni, non potendo essere considerati aree fabbricabili per definizione legislativa, conservano comunque, sussistendo le condizioni indicate, il carattere di terreno agricolo e, quindi, per essi può operare l'esenzione originata dalla loro ubicazione in Comuni compresi nell'elenco allegato alla citata circolare ministeriale.

Non sono, altresì, interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non vengano esercitate le attività agricole intese nel senso civilistico (art. 2135 del Codice Civile come modificato dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228), di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento di animali ed alle attività connesse dirette cioè alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese quelle dirette alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero alla ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Ap-

APPENDICE

partengono a questo primo gruppo i terreni normalmente inutilizzati (cosiddetti terreni «incolti») e quelli, non pertinenziali di fabbricati, utilizzati per attività diverse da quelle agricole.

Non sono egualmente interessati all'elenco i terreni, diversi dalle aree fabbricabili, sui quali le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale: appartengono a questo secondo gruppo i piccoli appezzamenti (cosiddetti "orticelli") coltivati occasionalmente senza struttura organizzativa.

I terreni del primo e del secondo gruppo, non avendo il carattere di area fabbricabile né quello di terreno agricolo secondo la definizione di legge, restano oggettivamente esclusi dal campo di applicazione dell'ICI.

N.B. Per la nozione di coltivatori diretti e di imprenditori agricoli a titolo principale vedasi la voce in questa Appendice "Area fabbricabile, fabbricato e terreno agricolo (definizione)".

Terreni incolti

Se non sono aree fabbricabili, sono esclusi dal campo di applicazione dell'ICI: vedasi la voce "Terreni agricoli (casi di esenzione)".

Valore degli immobili agli effetti dell'ICI

1. Valore dei fabbricati

Per i fabbricati il valore è costituito dall'intera rendita catastale moltiplicata:

– per 100, se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) B (collegi, convitti, ecc.) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc.), con esclusione delle categorie A/10 e C/1;
– per 50, se si tratta di fabbricati classificati nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, ecc.) e nella categoria A/10 (uffici e studi privati);
– per 34, se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe).

Le rendite da assumere per l'anno 2004 sono quelle risultanti in catasto al 1° gennaio 2004, aumentate del 5 per cento. Si tenga presente che tali rendite annotate negli atti catastali, anche se di recente attribuzione, non comprendono l'aumento del 5 per cento.

Nella stragrande maggioranza dei casi (ovverosia, laddove non sia stata annotata negli atti catastali, nel corso dell'anno 2003, una modificazione della rendita) il valore dell'immobile per l'anno 2004 sarà pari al valore del 2003.

NOTA

Le operazioni di moltiplicazione sopra illustrate vanno effettuate sulla rendita catastale e non sul reddito, per cui non hanno alcuna rilevanza nè gli aumenti o riduzioni di rendita previsti agli effetti dell'applicazione dell'imposizione sul reddito, né il reddito effettivo. Così, ad esempio, se la rendita catastale di una abitazione, aumentata del 5 per cento, è di euro 1.084,56 il valore sarà sempre di euro 108.455,95 sia che si tratti di dimora abituale del contribuente, sia che si tratti di unità immobiliare tenuta a disposizione, sia che si tratti di abitazione sfitta, sia che si tratti di abitazione locata (si ricorda che i fabbricati sono soggetti ad ICI indipendentemente dalla loro destinazione ed indipendentemente dal fatto che siano utilizzati o meno).

1.1 *Fabbricati di interesse storico o artistico*

Per i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 10, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, si assume la rendita (ovviamente, aumentata del 5 per cento), determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

Per poter quantificare il valore, tale rendita va moltiplicata per 100, anche se il fabbricato catastalmente è classificato nella categoria A/10 o C/1 oppure nel gruppo D. Ciò, in quanto, con il sistema suddetto di determinazione della rendita, il fabbricato è stato assimilato ad una abitazione. Un'eccezione a tale sistema si ha nel caso di fabbricati appartenenti al gruppo D sforniti di rendita catastale, per i quali il valore è determinato in base alle modalità indicate nel successivo paragrafo 1.2.

1.2 *Fabbricati delle imprese*

Fanno eccezione agli illustrati criteri di determinazione del valore sulla base della rendita catastale, i fabbricati interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, classificabili nel gruppo catastale D e sforniti di rendita catastale oppure ai quali sia stata attribuita la rendita, effettiva o "proposta", nel corso dell'anno 2004.

Per tali fabbricati il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione ed incrementativi contabilizzati, attualizzati mediante l'applicazione di determinati coefficienti.

2. Valore delle aree fabbricabili

Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio determinato avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentito, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

3. Valore dei terreni agricoli

Per i terreni agricoli il valore è costituito dal reddito dominicale moltiplicato per 75.

Il reddito dominicale da assumere per l'anno 2004 è quello risultante in catasto al 1° gennaio 2004, aumentato del 25 per cento. Si tenga presente che anche i redditi dominicali negli atti catastali di recente attribuzione non comprendono detto aumento.



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

DICHIARAZIONE PER L'ANNO **2004**

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO €

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ______________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ______________________ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ______________________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ______________________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

N. d'ordine (1) | Codice fiscale ____ | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____

% possesso ____ mesi possesso ____ importo detrazione abit. principale ____

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto ____ escluso o esente ____ riduzione ____ abitazione principale ____

FIRMA ____

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

ORIGINALE PER IL COMUNE

N. d'ordine

Caratteristiche (*) INDIRIZZO
1 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico 11 | Valore 12 | Valore provvisorio 13 | % possesso 14 | Mesi possesso 15 | Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 | Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto 19 | escluso o esente 20 | riduzione 21 | abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) INDIRIZZO
1 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico 11 | Valore 12 | Valore provvisorio 13 | % possesso 14 | Mesi possesso 15 | Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 | Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto 19 | escluso o esente 20 | riduzione 21 | abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

N. d'ordine

Caratteristiche (*) INDIRIZZO
1 2

Dati catastali identificativi immobili

sezione 3 | foglio 4 | particella 5 | subalterno 6 | categoria/qualità 7 | classe 8 | n. protocollo 9 | anno 10

Immobile storico 11 | Valore 12 | Valore provvisorio 13 | % possesso 14 | Mesi possesso 15 | Mesi esclusione o esenzione 16

Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 17 | Importo detrazione abitazione principale 18

Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto 19 | escluso o esente 20 | riduzione 21 | abitazione principale 22

Estremi del titolo: di acquisto 23 | di cessione 24

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ☐ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ☐ Data ____________ Firma ____________



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2004

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____________ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____________ Data di nascita GIORNO MESE ANNO Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____________ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____________ Natura della carica ____________

Cognome e nome ____________
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

N. d'ordine (1)	Codice fiscale	Domicilio fiscale (o Sede legale) Via, piazza, n. civico	C.A.P.	Comune

% possesso	mesi possesso	importo detrazione abit. principale	Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto	escluso o esente	riduzione	abitazione principale	FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

ATTENZIONE: **Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER L'ELABORAZIONE MECCANOGRAFICA

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________



IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
DICHIARAZIONE PER L'ANNO
2004

ESTREMI DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE
Riservato all'Ufficio

EURO €

Comune di ....

CONTRIBUENTE *(compilare sempre)*

Codice fiscale (obbligatorio) ____ Telefono PREFISSO ____ NUMERO ____

Cognome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale e Natura Giuridica)

Nome ____ Data di nascita GIORNO ____ MESE ____ ANNO ____ Sesso M F

Comune (o Stato Estero) di nascita ____ Prov. ____

Domicilio fiscale (o Sede legale)
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

DICHIARANTE *(compilare se diverso dal contribuente)*

Codice fiscale ____ Natura della carica ____

Cognome e nome ____
(ovvero Denominazione o Ragione Sociale)

Domicilio fiscale
Via, piazza, n. civico ____ C.A.P. ____ Comune ____ Prov. ____

CONTITOLARI *(compilare in caso di dichiarazione congiunta)*

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

N. d'ordine (1) | Codice fiscale | Domicilio fiscale (o Sede legale): Via, piazza, n. civico | C.A.P. | Comune

% possesso | mesi possesso | importo detrazione abit. principale | Situazione al 31 dicembre 2004: posseduto | escluso o esente | riduzione | abitazione principale | FIRMA

(1) Indicare il numero d'ordine utilizzato per il quadro descrittivo dell'immobile cui si riferisce la contitolarità.

***ATTENZIONE:* Per le modalità di compilazione leggere attentamente le istruzioni**

COPIA PER IL CONTRIBUENTE

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

N. d'ordine

1 Caratteristiche (*) 2 INDIRIZZO

Dati catastali identificativi immobili

3 sezione 4 foglio 5 particella 6 subalterno 7 categoria/qualità 8 classe 9 n. protocollo 10 anno

11 Immobile storico 12 Valore 13 Valore provvisorio 14 % possesso 15 Mesi possesso 16 Mesi esclusione o esenzione

17 Mesi riduzione (inagibilità o conduzione agricola diretta) 18 Importo detrazione abitazione principale

Situazione al 31 dicembre 2004: 19 posseduto 20 escluso o esente 21 riduzione 22 abitazione principale

Estremi del titolo: 23 di acquisto 24 di cessione

Annotazioni

(*) Indicare: **1.** Se si tratta di terreno agricolo. **2.** Se si tratta di area fabbricabile. **3.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base della rendita catastale. **4.** Se si tratta di fabbricato con valore determinato sulla base delle scritture contabili.

MODELLO N. ____ TOTALE MODELLI UTILIZZATI N. ____ Data ____________ Firma ____________

05A04187

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 19 gennaio 2005.

Aumento della quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale, per l'anno 2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI GENERALI
DEL MINISTERO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON
I DIRIGENTI GENERALI
COMPETENTI DEI MINISTERI DELL'INTERNO
DELLA GIUSTIZIA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto l'art. 2 della legge 28 maggio 1981, n. 286, concernente disposizioni per l'iscrizione obbligatoria alle Sezioni di tiro a segno nazionale, che prevede l'adeguamento annuale, sulla base delle variazioni percentuali del costo della vita, della quota annua d'iscrizione obbligatoria;

Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, che affida ai dirigenti generali l'emanazione di atti di natura amministrativa;

Visto il decreto interdirigenziale dell'anno 2004, con il quale la suddetta quota è stata fissata in 10,48 euro a decorrere dal 1° gennaio 2004;

Vista la relazione generale sulla situazione economica del Paese presentata al Parlamento, per l'anno 2005, dalla quale risulta che l'indice del costo della vita è aumentato, rispetto al 2003, di una media del 2,46%;

Considerato che si rende necessario aumentare la suddetta quota d'iscrizione a decorrere dal 1° gennaio 2005;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 2005, la quota annua per l'iscrizione obbligatoria alle sezioni di tiro a segno nazionale è fissata in 10,74 euro.

Roma, 19 gennaio 2005

p. *Il direttore generale del Commissariato e dei servizi generali del Ministero della difesa*
PEDICELLI

Il direttore dell'Ufficio per l'amministrazione generale Dipartimento per la pubblica sicurezza del Ministero dell'interno
CAZZELLA

p. *Il capo Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia*
SPARACIA

Il capo Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze
GRILLI

Il capo del Corpo forestale dello Stato del Ministero delle politiche agricole e forestali
PATRONE

0504261

DECRETO 11 febbraio 2005.

Modifiche all'assetto di alcuni uffici tecnici territoriali (U.T.T.) e revisione dei relativi organici di personale civile e militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, concernente la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, concernente la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, recante disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Ministro della difesa 20 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 79 del 4 aprile 1998, che tra l'altro definisce le dipendenze degli enti dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1 del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, individuando in annessa tabella C quelli facenti capo al Segretariato generale della difesa;

Visto il decreto del Ministro della difesa 26 gennaio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 80 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - del 6 aprile 1998, che disciplina struttura ordinativa e competenze della Direzione generale degli armamenti terrestri;

Visto il decreto del Ministro della difesa 14 luglio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1998, registro n. 3 Difesa, foglio n. 379, e pubblicato nella dispensa n. 30 in data 30 ottobre 1998 del Giornale ufficiale del Ministero della difesa, recante la disciplina degli Uffici tecnici territoriali dipendenti dalle direzioni generali tecniche, il quale, in particolare, all'art. 3, comma 3, rinvia ad altro decreto ministeriale la determinazione del numero e dell'organico complessivo degli ufficiali, sottufficiali e dipendenti civili destinati a ciascuna struttura in argomento;

Visto il proprio decreto in data 23 ottobre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica - serie generale - n. 100 del 2 maggio 2003, concernente modifiche strutturali agli Uffici tecnici territoriali e determinazione dei relativi organici di personale, e, in particolare, l'art. 1 riguardante gli Uffici tecnici territoriali della Direzione generale degli armamenti terrestri e l'art. 2 che determina l'organico complessivo dell'Ufficio tecnico territoriale di Nettuno e dei relativi distaccamenti;

Accertata la necessità di procedere ad un'ulteriore razionalizzazione e ridistribuzione dei compiti assegnati all'Ufficio tecnico territoriale di Nettuno e relative articolazioni dipendenti, previa soppressione del Distaccamento di Civitavecchia, risultante non più funzionale alle esigenze istituzionali, e costituzione di una corrispondente e sostitutiva struttura in Colleferro, fatta salva l'invarianza delle attuali dotazioni organiche complessive di personale;

Su proposta del Direttore generale degli armamenti terrestri, sentito il Segretario generale della difesa;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

1. La tabella *A* annessa al decreto del Ministro della difesa in data 14 luglio 1998 quale sostituita dal proprio decreto del 23 ottobre 2002, citati in premessa, concernente gli Uffici tecnici territoriali della Direzione generale degli armamenti terrestri, è sostituita dalla tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 2.

1. L'art. 2 del proprio decreto in data 23 ottobre 2002, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — 1. All'Ufficio tecnico territoriale (U.T.T.) armamenti terrestri di Nettuno, con annessi servizi poligoni di Nettuno e di S. Severa e supporti generali, nonché ai relativi distaccamenti di Colleferro e Gardone Val Trompia è attribuito l'organico complessivo di 429 unità, così ripartito:

U.T.T. di Nettuno

Personale civile	Personale militare
C3 - n. 1	Ufficiali dirigenti - n. 1
C2 - n. 2	Ufficiali - n. 37
C1 - n. 42	Sottufficiali - n. 6
B3 - n. 59	
B2 - n. 156	
B1 - n. 112	

Distaccamento di Colleferro

Personale civile	Personale militare
C1 - n. 1	Ufficiali - n. 1
B2 - n. 3	

Distaccamento di Gardone Val Trompia

Personale civile	Personale militare
C1 - n. 1	Ufficiali n. 1
B3 - n. 4	
B2 - n. 2»	

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 11 febbraio 2005

Il Ministro: MARTINO

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2005
Ministeri istituzionali, Difesa, registro n. 4, foglio n. 239

TABELLA *A*

Uffici tecnici territoriali della Direzione generale degli armamenti terrestri:

Armamenti terrestri di Nettuno *(a)*;
Armamenti terrestri di Torino *(b)*.

NOTE:

(a) ridenominazione dell'Ufficio tecnico territoriale «armi e missilistica» di Nettuno, con distaccamenti a Colleferro e Gardone Val Trompia;

(b) ridenominazione dell'Ufficio tecnico territoriale «mezzi ruotati, cingolati e materiali del genio» di Torino, con distaccamenti a Bolzano, Pavia, La Spezia e Bologna.

05A04281

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 aprile 2005.

Modifica del decreto 31 dicembre 2004, relativo ai progetti autonomi, già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 16 settembre 2003, ed in particolare il progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari, per il quale il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Visto il decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con il quale il progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari, è stato ammesso alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593;

Considerato che, all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, con riferimento al progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari, per mero errore materiale nel calcolo dell'intervento è stato indicato un contributo nella spesa fino a euro 2.496.450,00 e un credito agevolato fino a euro 3.107.350,00 anziché un contributo nella spesa fino a euro 3.180.650,00 e un credito agevolato fino a euro 1.572.700,00;

Viste le disponibilità delle risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'anno 2004;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, relativamente al suddetto progetto;

Decreta:

Articolo unico

1. Le disposizioni relative al progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT - Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari, contenute nella scheda allegata all'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, sono sostituite dalle schede allegate al presente decreto.

2. Il contributo nella spesa concesso con decreto dirigenziale n. 1801 del 31 dicembre 2004, per il progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari è conseguentemente aumentato di euro 684.200,00 e il credito agevolato è conseguentemente ridotto di euro 1.534.650,00.

3. La spesa complessiva, relativamente al progetto n. 13246 presentato dalla Tiscali S.p.a., dal CNIT-Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni e l'Università degli studi di Cagliari, è ridotta di euro 850.450,00.

Restano ferme tutte le altre disposizioni del predetto decreto dirigenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 13246

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 13246 del 20/12/2002 Comitato del 16/09/2003
- Progetto di Ricerca

Titolo: Gestione della Qualità attraverso KPI in reti IP di Nuova Generazione Multiservizio, Multidominio e Multivendor Orientata alla Standardizzazione (IKNOS).

Inizio: 01/05/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Tiscali S.p.A.
CAGLIARI (CA)

Cnit - Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
PARMA (PR)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Cagliari (CA)

- Costo Totale ammesso Euro 5.688.000,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.267.000,00

- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 421.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 5.267.000,00	€ 421.000,00	€ 5.688.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.267.000,00	€ 421.000,00	€ 5.688.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 3.180.650,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 1.572.700,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Si raccomanda all'esperto, in sede di predisposizione di Capitolato Tecnico, di individuare nel corso dello svolgimento della ricerca due check point.

05A04160

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 21 febbraio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare» con decreto 23 aprile 1999 è stata prorogata fino al 19 marzo 2005;

Considerato che la regione Campania con nota del 1º agosto 2002, tenendo conto delle indicazioni pervenute dai produttori certificati della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva, ha rinnovato l'indicazione quale organismo di controllo e certificazione «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che con nota del 15 novembre 2002, il Comitato di gestione costituito da tutte le associazioni olivicole della provincia di Salerno (Co.Ge.As.Ol.Sa.), ad unanimità ha deciso di segnalare quale organismo di controllo e certificazione della denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio extravergine di oliva «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» in sostituzione di «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare»;

Considerato che la scelta dell'organismo di controllo spetta al consorzio incaricato;

Considerato che la richiesta di incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, è in fase di definizione;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Cilento»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 23 aprile 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «IS.ME.CERT. - Istituto mediterraneo di certificazione agroalimentare», con sede in Napoli, via G. Porzio - Centro direzionale Isola G/1, con decreto 23 aprile 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Cilento» riferita all'olio

extravergine di oliva registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 25 marzo 2002, 10 luglio 2002, 19 novembre 2002, 11 marzo 2003, 19 giugno 2003, 28 ottobre 2003, 4 marzo 2004, 7 luglio 2004 e 19 ottobre 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 19 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 23 aprile 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A04158

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 aprile 2005.

Ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della Direzione generale per i beni archeologici, in occasione della Settimana per la cultura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHEOLOGICI - SERVIZIO MUSEI E PARCHI ARCHEOLOGICI

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n 507;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002, concernente la costituzione del Comitato biglietti ingresso musei, previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 945 del 28 febbraio 2005 con la quale il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione rende noto che la tradizionale Settimana per la cultura si svolgerà nel periodo dal 16 al 22 maggio 2005;

Considerato l'obiettivo primario dell'Amministrazione volto a conseguire la massima fruizione dei luoghi d'arte, stabilendo ogni anno, tra le varie iniziative, anche l'ingresso gratuito nelle medesime sedi espositive «contemplando, ove possibile, l'apertura nel lunedì ricadente nella settimana e curando che gli orari risultino il più possibile uniformi e prolungati», secondo le direttive impartite dal suddetto Dipartimento con la nota sopra citata;

Sentito il Comitato biglietti ingresso musei ex decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, che nella riunione dell'8 febbraio 2005 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nella settimana dal 16 al 22 maggio 2005 è consentito l'ingresso gratuito nelle sedi espositive statali di competenza della direzione generale per i beni archeologici.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 aprile 2005

Il direttore generale: REGGIANI

05A04280

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 24 marzo 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Moderna», in Lungro.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1993 con il quale la società cooperativa «La Moderna», con sede in Lungro (Cosenza) è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Franco Nicoletti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il certificato di morte del dott. Franco Nicoletti;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Walter Condoleo, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento n. 48, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Moderna», con sede in Lungro (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 20 ottobre 1993, in sostituzione del dott. Franco Nicoletti, deceduto.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04166

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Nuova Florida», in Vallata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Florida», con sede in Vallata (Avellino), costituita in data 8 aprile 1971 con atto a rogito del notaio dott. Sergio Napolitano di Vallata (Avellino), n. 164 del registro delle società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Alessandro Nicola Palumbo, nato a Castellammare di Stabia (Napoli) il 14 novembre 1975, con studio in Castellammare di Stabia (Napoli), via Corso Garibaldi, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04173

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Pioppeto S.r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Il Pioppeto S.r.l.», con sede in Napoli, costituita in data 14 gennaio 1982 con atto a rogito del notaio dott. De Rosa di Napoli, REA n. 341110, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Nicola Perrino, nato a Casoria (Napoli) il 5 settembre 1964, con studio in Afragola (Napoli), via G. Pascolini n. 7, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04175

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Edil Moderna», in Vallata, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edil Moderna», con sede in Vallata (Avellino), costituita in data 20 aprile 1965 con atto a rogito del notaio dott. Giovanni G. Sessa di Vallata (Avellino), n. 130 del registro delle società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Walter Condoleo, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 14 gennaio 1970, con studio in Lamezia Terme (Catanzaro), via Trento, 48, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04176

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Monteverde», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa a r.l. Monteverde», con sede in Napoli, costituita in data 23 giugno 1969 con atto a rogito del notaio dott. Raffaele Giusti di Napoli, n. 475/89 del registro delle società presso il tribunale di Napoli, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Gianpaolo Antonio Lacopo, nato a Roma il 21 dicembre 1969, con studio in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli), via Scuderi I trav. dx n. 13, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04177

DECRETO 24 marzo 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Lorenzo 81», in Quarto.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 22 luglio 1998 con il quale la società cooperativa «S. Lorenzo 81», con sede in Quarto (Napoli), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544, codice civile e la dr.ssa Italia De Nigris ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale la dr.ssa Italia De Nigris comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Napoletano Vincenzo, con residenza in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli), via della Scalea 3, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «S. Lorenzo 81», con sede in Quarto (Napoli), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 22 luglio 1998, in sostituzione della dr.ssa Italia De Nigris, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04178

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Centrachese», in Centrache, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centrachese» con sede in Centrache (Catanzaro), costituita in data 16 maggio 1997, con atto a rogito del notaio dott. Antonio Andreacchio di Catanzaro, n. 32163 registro imprese CCIAA di Catanzaro, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Arcella Anna Maria, nata a Stefanaconi (Vibo Valentia) l'8 giugno 1975, ivi residente in via Aldo Moro, 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04184

DECRETO 24 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «L'Argentino piccola società cooperativa», in Orsomarso, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Argentino piccola società cooperativa» con sede in Orsomarso (Cosenza), costituita in data 16 giugno 2000 con atto a rogito del notaio dott. Amato Stanislao di Cosenza, n. 29525 registro imprese CCIAA di Cosenza, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dr.ssa Arcella Anna Maria, nata a Stefanaconi (Vibo Valentia) l'8 giugno 1975, ivi residente in via Aldo Moro, 16, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 marzo 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04185

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Services and Assistance SCRL», in Andria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Services and assistance SCRL», con sede in Adria (Rovigo), costituita in data 7 agosto 1989 con atto a rogito del notaio dott. Giorgio Stoppa di Loreto (Ancona), n. REA 100744, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pallini Lorena, nata a Monza (Milano) l'8 marzo 1962, con studio in Monza (Milano) , via Passerini n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04164

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Phototra Tre», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Phototra Tre», con sede in Bari, costituita in data 27 dicembre 1999 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Mazza di Valenzano (Bari) n. REA 7248, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Cristiana Sollazzo, nata a Bari il 25 gennaio 1966, con residenza in Bari, via Amendola n. 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05E04165

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cantine del Verdicchio», in Cupramontana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2000 con il quale la società cooperativa «Cantine del Verdicchio», con sede in Cupramontana (Ancona), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII codice civile e il dott. Valerio Vico, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale prot. 1580555 del 3 dicembre 2003, fino ad oggi rimasta inevasa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Alfredo Maccarone, con residenza in Perugia, via M. Ruini n. 133, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cantine del Verdicchio», con sede in Cupramontana (Ancona), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 5 giugno 2000, in sostituzione del dott. Valerio Vico, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04167

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Popolare arcorese Due», in Arcore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1998 con il quale la società cooperativa «Popolare arcorese Due», con sede in Arcore (Milano), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Ruggero Redaelli, ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota ministeriale n. 1580622 del 6 dicembre 2003, rimasta inevasa;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Lorena Pallini, con studio in Monza (Milano), via Passerini n. 6, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Popolare arcorese Due», con sede in Arcore (Milano), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 agosto 1998, in sostituzione del dott. Ruggero Redaelli, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04168

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Euro piccola società cooperativa», in Corbetta, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euro piccola società cooperativa», con sede in Corbetta (Milano), costituita in data 13 ottobre 2000 con atto a rogito del notaio dott. Stefano Domenico di Milano, REA n. 1634859, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pallini Lorena, nata a Monza (Milano) l'8 marzo 1962, con studio in Monza (Milano), via Passerini n. 6, ne è nominata commissario liquidatore.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04169

DECRETO 1° aprile 2005

Revoca del decreto 17 novembre 2003, relativo allo scioglimento della società cooperativa «Alà società cooperativa a r.l.», in Alà dei Sardi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Alà società cooperativa a r.l.», con sede in Alà dei Sardi (Sassari), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Stefano Manca è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che il tribunale di Sassari in data 19 giugno 2003 ha emesso sentenza dichiarativa di fallimento nei confronti della cooperativa citata;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazione di fallimento;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 17 novembre 2003 con il quale la società cooperativa «Alà società cooperativa a r.l.», con sede in Alà dei Sardi, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Stefano Manca, nato a Sassari il 26 dicembre 1936, con studio in Sassari, via Princ. Jolanda n. 2, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04170

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «La Futura 86», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «La Futura 86», con sede in Foggia, costituita in data 10 gennaio 1986 con atto a rogito del notaio dott. Vittorio Finizia di Foggia, n. 7902 registro delle società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cesare Novelliere, nato a Curinga (Catanzaro) il 9 novembre 1962, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro), via Adda n. 137, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04171

DECRETO 1° aprile 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Ville», in Montecorvino Rovella.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2004 con il quale la società cooperativa «La Ville», con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), è stata sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile e il dott. Ardito Raffaele ne è stato nominato commissario liquidatore;

Viste le dimissioni presentate dal commissario liquidatore;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Antonia Fiamingo, con residenza in Cessaniti, (Catanzaro), via C. A. Dalla Chiesa, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Ville», con sede in Montecorvino Rovella (Salerno), già sciolta ai sensi dell'art. 2545/XVII del codice civile con precedente decreto ministeriale 4 marzo 2004, in sostituzione del dott. Ardito Raffaele, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04172

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa di consumo Battipagliese CON.BA a r.l.», in Battipaglia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa di consumo Battipagliese CON.BA a r.l.», con sede in Battipaglia (Salerno), costituita in data 7 novembre 1985 con atto a rogito del notaio dott. Sergio Barela di Battipaglia (Salerno), REA n. 209281, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e la dott.ssa Antonia Fiamingo, nata a Zungri (Catanzaro) l'8 febbraio 1963, con studio in Cessaniti (Catanzaro), via C.A. Dalla Chiesa, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04174

DECRETO 1º aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «ACLOCASA P.T. Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «ACLOCASA P.T. Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 23 dicembre 1953 con atto a rogito del notaio dr. Vincenzo Butera di Roma, n. REA 1755533, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Massimo Seri, nato a Roma il 5 agosto 1958, con studio in Roma, via Ovidio, 80 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04179

DECRETO 1º aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Sinfolab piccola società cooperativa a r.l.», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sinfolab piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Perugia, costituita in data 19 febbraio 1999, con atto a rogito del notaio dr. Afredo Caiazza di Perugia, n. 8751 registro società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* codice civile e l'avv. Alfredo Maccarone, nato a Vibo Valentia il 9 febbraio 1973 con residenza in Perugia, via M. Ruini, 133, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04181

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Casa Azzurra», in Margherita di Savoia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Casa Azzurra» con sede in Margherita di Savoia (Foggia), costituita in data 13 aprile 1977, con atto a rogito del notaio dr. Mario Lamanna di Barletta (Bari), n. REA 128794, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Cesare Novelliere, nato a Curinga (Catanzaro) il 9 novembre 1962, con residenza in Lamezia Terme (Catanzaro), via Adda, 137 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04182

DECRETO 1° aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Trasformazione prodotti agricoli Mercadante», in Cassano delle Murge, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Trasformazione prodotti agricoli Mercadante» con sede in Cassano delle Murge (Bari), costituita in data 17 luglio 1985 con atto a rogito del notaio dr. Antonio De Luise di Barletta, n. 180868 registro società, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Cristiana Sollazzo nata a Bari il 25 gennaio 1966, con residenza in Bari, via Amendola, 105, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04186

DECRETO 7 aprile 2005.

Ripartizione tra gli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica delle risorse derivanti dalla prima applicazione dell'operazione di cartolarizzazione dei crediti relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto l'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 16 gennaio 2001 recante le direttive per il funzionamento del sistema di agevolazione previsto dagli articoli 14 e seguenti della legge n. 46/1982;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ai sensi del quale le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei crediti relativi a finanziamenti agevolati concessi alle imprese per la realizzazione di programmi di ricerca ed innovazione tecnologica sono destinati alla concessione di ulteriori finanziamenti in ricerca ed innovazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 16 settembre 2004 con cui sono state individuate le caratteristiche dell'operazione di cartolarizzazione, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004;

Considerato che la somma di € 664.203.917,00 è stata accreditata in data 30 settembre 2004 sulla contabilità speciale 1201 del F.I.T. presso la Tesoreria dello Stato e che tale importo può essere utilizzato per la concessione di ulteriori agevolazioni in ricerca e innovazione;

Decreta:

Art. 1.

1. L'importo di € 664.203.917,00 quali risorse rivenienti dalla prima applicazione dell'operazione di cartolarizzazione di cui all'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e di cui al decreto ministeriale del 16 settembre 2004 è ripartito tra gli interventi di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 e successive modifiche e integrazioni come di seguito:

a) 200 milioni di euro, per programmi proposti dalle imprese antecedentemente al 14 gennaio 2003, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 16 gennaio 2001.

b) 220 milioni di euro, per gli interventi già programmati:

bando tematico di cui all'art. 11 del decreto 16 gennaio 2001 per programmi altamente innovativi (settori High-Tech), per complessivi 95 Meuro, con una riserva di 21 milioni di euro per bando tematico-territoriale da cofinanziare con la regione Lombardia e con una ulteriore riserva di 24 milioni di euro per programmi nei distretti industriali e/o sistemi produttivi locali da cofinanziare con le regioni;

bando tematico di cui all'art. 11 del decreto 16 gennaio 2001 per interventi di innovazione tecnologica per il miglioramento delle prestazioni ambientali nel settore energetico per 50 milioni di euro, oltre ulteriori 30 milioni di euro derivanti dalle risorse della premialità comunitaria nell'ambito del PON-SIL per le aree obiettivo 1;

progetti presentati a valere sulle risorse del F.A.R. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ma di competenza del F.I.T. in quanto di sviluppo precompetitivo prevalente, in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo n. 297/1999;

spese per istruttorie e gestione dei bandi e delle altre iniziative;

c) accantonamento delle risorse residue (pari a 244,2 milioni di euro) per gli ulteriori interventi da programmare nell'esercizio 2005.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate in conformità con quanto previsto dall'art. 2 del decreto-legge 2 ottobre 2003, n. 269, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed eventuali economia delle singole linee di intervento potranno essere riallocate nelle altre, in relazione ai relativi fabbisogni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: MARZANO

05A04188

DECRETO 11 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Green House 99 S.r.l. Società cooperativa edilizia», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Green House 99 S.r.l. Società cooperativa edilizia», con sede in Roma, costituita in data 10 ottobre 1979 con atto a rogito del notaio dr. Massimo Mascolo di Roma n. REA 448212, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Francesco Antonio Ferrucci, nato a Mesagne (Brindisi) l'11 febbraio 1948, con studio in Roma, via Ezio, 34, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04180

DECRETO 11 aprile 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Pulicoop», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale direzione provinciale del lavoro;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pulicoop», con sede in Foggia, costituita in data 6 novembre 1984, con atto a rogito del notaio dr. Marino Stelio Romagnoli di Foggia, n. REA 133961, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dr. Fabio Tardanico, nato a Caltanissetta il 20 settembre 1966, con residenza in Roma, via Sacconi, 19, lotto F, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A04183

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 7 aprile 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli nel comune di Isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Isole Tremiti in data 12 novembre 2004, n. 143;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 295 del 28 gennaio 2005, con le quali si chiedeva alla regione Puglia l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. n. 900 Circ. e Traffico AREA IV del 16 febbraio 2005;

Vista la nota n. 10339 AREA IV *bis* del 28 dicembre 2004, con la quale l'Ufficio territoriale del governo di Campobasso ha espresso il proprio parere in merito;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1° maggio 2005 al 30 settembre 2005 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del comune di Isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso;

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) autoambulanze e veicoli delle forze dell'ordine;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Ai prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 5.

Vigilanza

I prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 156

05A04336

DECRETO 7 aprile 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli nelle isole Eolie.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 93, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della giunta comunale di Lipari (Messina) in data 27 gennaio 2005, n. 05;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Messina n. 23670/05/13.12/GAB in data 4 febbraio 2005;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Siciliana comunicato con nota del Dipartimento trasporti e comunicazioni n. 115 del 17 marzo 2005;

Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le regioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Sono vietati l'afflusso e la circolazione sulle isole del comune di Lipari, di veicoli a motore appartenenti a persone non stabilmente residenti nelle isole del comune stesso, secondo il seguente calendario:

dal 1° maggio 2005 al 31 ottobre 2005 divieto per le isole di Panarea e Stromboli;

dal 1° luglio al 31 ottobre 2005 divieto per l'isola di Alicudi;

dal 1° luglio al 30 settembre 2005 divieto per le Isole di Lipari,Vulcano e Filicudi.

Art. 2.

Nei periodi di cui all'art. 1 sono concesse le seguenti deroghe:

a) Alicudi - Stromboli - Panarea:

1 — ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento degli esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli appositi stalli dell'area portuale per lo scarico delle merci;

2 — per le sole isole di Panarea e Stromboli, ai motocicli e ciclomotori elettrici appartenenti ai proprietari di abitazioni che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana del comune di Lipari per l'anno 2004, limitatamente ad uno solo dei citati veicoli per nucleo familiare;

3 — agli autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Il permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità.

b) Lipari - Vulcano:

1 — agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate all'esterno del perimetro urbano che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana per l'anno 2004, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare. L'iscrizione deve essere dimostrata con la relativa cartella esattoriale o certificato rilasciato dal comune;

2 — ai veicoli adibiti al trasporto di cose;

3 — agli autoveicoli, ciclomotori e motocicli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata; ove tali residenze fossero ubicate all'interno del perimetro urbano di Lipari e Canneto, i proprietari di tali veicoli dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato o pubblico (ove esistente) e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo;

4 — ai caravan e autocaravan al servizio di soggetti che dimostrino di avere prenotazioni per almeno sette giorni nei campeggi esistenti, o parcheggi pubblici, o privati, ove esistenti, e lì stazionino per tutto il periodo del soggiorno;

5 — agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

6 — alle autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

7 — agli autobus turistici che, relativamente alla sosta ed alla circolazione, dovranno scrupolosamente attenersi alle ordinanze locali.

c) Filicudi:

1 — ai veicoli adibiti al trasporto di cose per il rifornimento di esercizi commerciali con l'obbligo di stazionare negli stalli autorizzati per lo scarico delle merci;

2 — agli autoveicoli del servizio televisivo, cinematografico o che trasportano artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali. Tale permesso verrà concesso dal comune, di volta in volta, secondo le necessità;

3 — agli autoveicoli appartenenti a persone che dimostrino di essere in possesso di prenotazione di almeno sette giorni in struttura alberghiera, extralberghiera o casa privata che dovranno dimostrare di avere la possibilità di un parcheggio privato e la corrispondente dichiarazione dovrà essere esposta, in modo visibile, all'interno del veicolo.

Art. 3.

Sulle isole anzidette possono affluire gli autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

Art. 4.

Al comune di Lipari è consentito, per comprovate, urgenti e inderogabili necessità, di concedere ulteriori deroghe al divieto di accesso di cui al presente decreto.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Il prefetto di Messina è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio registro n. 4, foglio n. 157

05A04337

DECRETO 7 aprile 2005.

Norme sull'afflusso dei veicoli sull'Isola del Giglio.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 del 8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio in data 8 febbraio 2005, n. 9 concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'Isola del Giglio, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nell'Isola del Giglio e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa;

Vista la delibera di giunta comunale del comune dell'Isola del Giglio n. 24 del 21 marzo 2005, con la quale si è ritenuto opportuno modificare i periodi di limitazione al traffico veicolare previsti nella delibera di cui sopra;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Grosseto prot. n. 609/2005 - Area IV/P.A. del 3 marzo 2005, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota n. 3469 del 15 ottobre 2004 e la nota di sollecito n. 937 del 18 marzo 2005, con le quali si richiedeva alla regione Toscana l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 1º maggio 2005 al 19 settembre 2005, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua trasporto pubblico locale comunale.

Dal 1º agosto 2005 al 28 agosto 2005 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

Art. 2.

Divieto

Dal 1º maggio 2005 al 30 settembre 2005 e dal 20 dicembre 2005 al 10 gennaio 2006 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa.

Art. 3.

Deroghe

Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, sono concesse deroghe al divieto per i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel comune dell'Isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

c) veicoli i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno almeno sette giorni sull'Isola, previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'Isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

h) caravan e autocaravan i cui proprietari possono dimostrare che trascorreranno con il loro veicolo almeno sette giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola previa autorizzazione rilasciata dal comune dell'Isola del Giglio;

Art. 4.

Le modalità di rilascio delle autorizzazioni da parte del comune dell'Isola del Giglio sono stabilte dal comune stesso.

Art. 5.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 22 dicembre 2004, come arrotondati ai sensi dell'art. 195, comma 3-*bis* del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Art. 6.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 7 aprile 2005

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 4, foglio n. 158

05A04338

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 marzo 2005.

Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica. (Deliberazione n. 61/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2005

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;

la delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali sullo svolgimento dei procedimenti;

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05, recante chiusura dell'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica (di seguito: deliberazione n. 19/05) ed, in particolare, l'allegato *A* quale parte integrante e sostanziale della medesima deliberazione.

Considerato che:

ai sensi della legge n. 481/1995, l'Autorità è investita di una generale funzione di regolazione attraverso la quale può adottare misure ed interventi necessari per rimuovere situazioni strutturali ostative alla promozione della concorrenza e dell'efficienza nell'offerta dei servizi di pubblica utilità nel settore dell'energia elettrica;

il documento «Indagine conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica», contenente il resoconto predisposto congiuntamente dagli Uffici dell'Autorità e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risultante dall'attività conoscitiva sullo stato della liberalizzazione del settore dell'energia elettrica e pubblicato quale allegato *A* alla deliberazione n. 19/05 (di seguito: Resoconto), evidenzia una situazione di funzionamento del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica caratterizzata da elementi di grave criticità in termini di concorrenza e di efficienza;

in particolare nel segmento dell'offerta di energia elettrica, si consta la permanenza di un operatore attivo nella produzione di energia elettrica che risulta dotato di elevato potere di mercato unilaterale nelle diverse zone geografiche in cui è articolato il mercato dell'energia elettrica ovvero la probabile esistenza di dominanza collettiva in almeno una delle predette zone;

contestualmente al dato strutturale di cui al precedente alinea, si è riscontrata l'acclarata possibilità del singolo operatore dominante di aumentare il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso nel sistema delle offerte, in quanto operatore indispensabile al soddisfacimento della domanda zonale;

le conclusioni del Resoconto hanno condotto L'Autorità a ritenere che vi sia la necessità di adottare misure, tra le altre, anche sul piano della promozione di un'offerta competitiva, al fine rimuovere gli ostacoli ancora presenti per lo sviluppo di un'effettiva concorrenza nel segmento dell'offerta di energia elettrica (di seguito misure pro-concorrenziali nell'offerta);

ai fini dell'effettivo dispiegamento della concorrenza, le misure pro-concorrenziali nell'offerta devono essere coordinate con adeguati interventi di aggregazione di quote di domanda nel mercato all'ingrosso di energia elettrica che rendano sostenibili e stabili gli effetti delle predette misure sul lato offerta;

l'attuazione delle misure pro-concorrenziali nell'offerta potrebbe richiedere una tempistica di alcuni mesi per la predisposizione degli aspetti normativi e degli elementi contrattuali ed informativi posti alla base dell'introduzione delle predette misure, nonché per la partecipazione dei soggetti interessati nelle attività preparatorie delle decisioni conclusive.

Ritenuto:

necessario avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti aventi ad oggetto misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica, coordinate con adeguati interventi sul lato della domanda di energia elettrica;

opportuno individuare alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei provvedimenti di cui al precedente alinea;

opportuno sviluppare proposte riguardanti l'introduzione delle predette misure di competenza dell'Autorità, dando mandato ai direttori della direzione energia elettrica e della direzione legislativo e legale dell'Autorità ad agire in tal senso, al fine di ottenere proposte coerenti con quanto individuato nelle conclusioni del Resoconto e coordinate con altre eventuali iniziative, poste in essere anche in forma coordinata tra l'Autorità e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, incidenti sul piano strutturale dell'offerta ovvero di repressione di condotte di esercizio del potere di mercato unilaterali o collettive ovvero di segnalazione agli organismi competenti;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento ai fini della formazione di provvedimenti aventi ad oggetto misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica e conseguentemente di:

a) convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti interessati e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;

b) rendere disponibile, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, documenti per la consultazione contenenti proposte di provvedimenti per la definizione di misure per la promozione della concorrenza nell'offerta di energia elettrica;

c) attribuire al direttore della direzione energia elettrica dell'Autorità, la responsabilità degli adempimenti di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

2. Di tenere conto, nella formazione dei provvedimenti in esito al procedimento di cui al punto 1, delle esigenze generali di:

a) coordinare le misure pro-concorrenziali nell'offerta con adeguati interventi sul lato della domanda di energia elettrica;

b) prevedere che le predette misure abbiano carattere transitorio ed estensione inversamente correlata ai livelli di concorrenza nell'offerta di energia elettrica.

3. di conferire mandato al direttore della direzione energia elettrica ed al direttore della direzione legislativo e legale per la formulazione di proposte all'Autorità per l'introduzione delle predette misure.

4. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 marzo 2005

Il Presidente: ORTIS

05A04161

DELIBERAZIONE 31 marzo 2005.

Avvio di procedimento per l'ottemperanza parziale alla sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05 e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04. (Deliberazione n. 62/05).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 marzo 2005

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164/00;

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 311/01 (di seguito: deliberazione n. 311/01);

la deliberazione dell'Autorità 6 maggio 2004, n. 69/04;

la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 173/04);

la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2004, n. 190/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 190/04);

la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 20/05;

la sentenza dei Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n 531/05).

Considerato che:

con la sentenza n. 531/05, il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e l'art. 8, nella parte in cui definiscono criteri che:

(a) non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;

(b) prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttività costante per l'intera durata del periodo regolatorio;

il principio riportato alla lettera *(a)* esplica i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, mentre quello o di cui alla lettera *(b)* riguarda i procedimento relativi agli anni termici successivi;

il principio richiamato alla lettera *(a)*, inoltre, pur avendo ad oggetto la disciplina del regime ordinario di determinazione del vincolo sui ricavi, incide anche sulla disciplina del regime individuale da adottarsi in esito al procedimento avviato con deliberazione n. 190/04; e che il termine per la conclusione di tale procedimento è scaduto il 7 marzo 2005;

la disciplina di determinazione e aggiornamento del vincolo sui ricavi relativo all'attività di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, di cui all'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione n. 173/04, è stata definita in analogia a quella prevista per l'attività di distribuzione di gas naturale di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, e all'art. 8, della deliberazione n. 170/04.

Considerato che:

nel documento per la consultazione 29 luglio 2004 l'Autorità, nel prospettare i contenuti della disciplina tariffaria per il secondo periodo di regolazione, ha previsto di ridurre la variabilità tariffaria anche tramite l'introduzione, per gli anni termici successivi al primo, di tariffe omogenee su base regionale, definite sulla base dei seguenti criteri:

(i) introduzione di un vincolo regionale sui ricavi di distribuzione ottenuto aggregando i vincoli delle singole località appartenenti alla regione;

(ii) determinazione delle tariffe regionali tramite l'applicazione, ad una tariffa nazionale di riferimento, di un coefficiente regionale appositamente calcolato;

(iii) introduzione di un sistema di perequazione volto ad assicurare alle imprese di distribuzione il recupero del proprio vincolo sui ricavi, qualora ciò non fosse garantito dalle tariffe regionali calcolate ai sensi della precedente lettera *(ii)*;

ai fini della consultazione su tale profilo, l'Autorità ha assegnato, quale termine ultimo per la presentazione di osservazioni e commenti, il 30 ottobre 2004; e che, conseguentemente, l'art. 3, comma 3.2, e l'art. 4, comma 4.5, della deliberazione n. 170/04, hanno rinviato a successivo provvedimento dell'Autorità la disciplina dell'articolazione delle tariffe di distribuzione, e della relativa modalità di calcolo, per gli anni termici successivi all'anno 2004-2005;

nell'ambito della consultazione, molte osservazioni pervenute, pur convergendo sull'esigenza di semplificazione e di promozione della concorrenza che l'Autorità intende perseguire prevedendo tariffe omogenee per aggregati territoriali più ampi di quelli attuali, hanno segnalato che l'articolazione tariffaria su base regionale dovrebbe essere effettuata con riferimento alle aree di uscita della rete di trasporto nazionale, e che tale articolazione determinerebbe:

(i) la perdita di coerenza tra la tariffa e gli effettivi costi di distribuzione, ingenerando di conseguenza sussidi incrociati tra clienti finali e privando le tariffe dei segnali economici che stimolano l'efficienza delle imprese;

(ii) incertezze e complessità nel sistema tariffario, in considerazione del fatto che le tariffe regionali subirebbero delle variazioni ad ogni eventuale modifica dei singoli vincoli di località, nonché relativamente alla gestione del sistema di perequazione;

Considerato che nei prossimi anni, tenuto conto del contesto del mercato internazionale e dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, difficilmente il sistema nazionale potrà disporre di un'offerta in grado di assicurare lo sviluppo di un mercato concorrenziale.

Ritenuto che:

sia necessario, al fine di dare ottemperanza alle statuizioni del Tar Lombardia riportate alla lettera *(a)* del primo considerato, avviare un procedimento per la definizione di una modifica della deliberazione n. 170/04, e conseguentemente della deliberazione n. 173/04, che consenta alle imprese di calcolare il vincolo sui ricavi di distribuzione tenendo conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; e che l'ottemperanza al predetto principio non costituisca acquiescenza rispetto all'altro profilo di illegittimità enunciato nella precedente lettera *(b)*, per il quale verrà presentato ricorso in appello;

sia opportuno, sino all'esito dei procedimento di cui ai precedente alinea, garantire certezza a clienti ed esercenti nonché evitare disparità di trattamento tra clienti ed esercenti il servizio di distribuzione; e che sia necessario a tal fine prevedere che, nel predetto periodo di tempo, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04 dando luogo ad una sola e definitiva procedura di conguaglio;

sia opportuno differire il termine per la conclusione del procedimento per la definizione della disciplina dei regime individuale, avviato con deliberazione n. 190/04, sino alla conclusione del procedimento di cui ai precedenti alinea;

il predetto avvio di procedimento, nonché il principio affermato dal Tar Lombardia alla lettera *(b)* del primo considerato, renda incongruo il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, con la presentazione delle proposte per l'anno termico 2005-2006; e che sia conseguentemente necessario differire detto termine a data da stabilirsi in esito al medesimo procedimento;

sia opportuno, anche alla luce dell'indeterminatezza del quadro normativo di riferimento così come si è venuto a configurare in seguito alla sentenza n. 531/05 del Tar Lombardia nonché dei tempi necessari per la realizzazione di nuove infrastrutture di approvvigionamento di gas, mantenere per l'intero periodo di regolazione in corso la disciplina dell'articolazione tariffaria attualmente prevista dalla deliberazione n. 170/04 per l'anno termico 2004-2005; e che sia conseguentemente opportuno, nell'ambito del suddetto procedimento, apportare ulteriori modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 170/04, in particolar modo con riferimento alle disposizioni tariffarie relative al Fondo per la compensazione temporanea di costi elevati di distribuzione;

Delibera:

1. Di avviare un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica dell'art. 7, commi 7.1, e 7.2, e dell'art. 8 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04), e a modifica dell'art. 8, commi 8.1, 8.2 e 8.5 della deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04, definisca le modalità di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004.

2. Di attribuire al direttore della direzione tariffe dell'Autorità, la responsabilità degli adempimeni di carattere procedurale, amministrativo e organizzativo necessari allo svolgimento dell'attività preparatoria delle decisioni conclusive.

3. Di conferire mandato al responsabile del procedimento di acquisire dati, documenti e informazioni ritenute necessarie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti interessati e delle relative associazioni di categoria.

4. Di stabilire che il predetto procedimento sia concluso entro il 31 maggio 2005.

5. Di prevedere che, sino all'esito del procedimento avviato al sensi del punto 1, e salvo successivo conguaglio, continui ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 7, commi 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/04.

6. Di differire il termine per la conclusione del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2004, n. 190/04, alla data di cui al punto 4.

7. Di approvare le seguenti modifiche della deliberazione n. 170/04:

(a) all'art. 3, comma 3.1, le parole: «Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005», sono sostituite con le parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;

(b) all'art. 3, il comma 3.2 è abrogato;

(c) all'art. 4, comma 4.3, le parole: «Per l'anno termico 1° ottobre 2004 - 30 settembre 2005», sono sostituite con le parole: «Per il secondo periodo di regolazione»;

(d) all'art. 4, il comma 4.5 è abrogato.

8. Di prevedere che, per l'anno termico 2005-2006, il termine per la presentazione delle proposte tariffarie, fissato dall'art. 5 della deliberazione n. 170/04 al 31 marzo di ogni anno, sia differito a data da stabilirsi in esito al presente procedimento.

9. Di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.

10. Di pubblicare nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il testo della deliberazione n. 170/04, come risultante dalle modifiche apportate ai sensi del punto 7.

Milano, 31 marzo 2005

Il presidente: ORTIS

05A04162

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 11 aprile 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Vista la nota prot. n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale il Dipartimento del territorio, Direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione ha disposto che a decorrere dal 9 marzo 1999 le direzioni compartimentali dovranno provvedere direttamente, nell'ambito delle proprie competenze, all'emanazione dei decreti di cui trattasi;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la nota in data 1° aprile 5, n. 2034, del direttore dell'Ufficio provinciale di Oristano, con la quale sono stati comunicati la causa e il periodo dell'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano;

Atteso che l'irregolare funzionamento è stato determinato dal mancato funzionamento del sistema informatico;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha reso necessario la chiusura al pubblico dell'ufficio sopracitato, creando disagi ai contribuenti;

Considerato che ai sensi delle sopracitate disposizioni, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Dispone:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale di Oristano è accertato come segue:

dalle ore 8 alle ore 12,50 del giorno 1° aprile 2005.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 11 aprile 2005

Il direttore regionale: GARGIULO

05A04163

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 22 marzo 2005, n. **11.**

Classificazione delle carcasse bovine - tecniche di classificazione automatizzate.

Ai componenti del Comitato nazionale bovini

Alle Organizzazioni professionali

Il regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, relativo alle modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti, è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1215/2003 del 7 luglio 2003.

Con tale modifica la Commissione ha dato facoltà agli Stati membri di effettuare la classificazione delle carcasse di bovini adulti avvalendosi di sistemi automatizzati subordinandone, però, l'utilizzo al rilascio di apposite «licenze» da parte dell'autorità competente.

A tale riguardo, con la presente circolare si intendono specificare le procedure e fornire i necessari chiarimenti per le richieste relative al rilascio delle licenze per l'applicazione di tecniche di classificazione automatizzata delle carcasse bovine, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla predetta regolamentazione comunitaria.

Richiesta di concessione della licenza.

Possono fare richiesta per il rilascio della licenza di classificazione automatizzata i responsabili delle strutture di macellazione a bollo CE obbligati alla classificazione delle carcasse di bovini adulti ai sensi del regolamento CEE n. 1186/90.

L'Autorità competente alla quale tali richieste dovranno essere inoltrate è il Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per le politiche agroalimentari - Pagr. IV - via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, in appresso denominato «Ministero».

Contestualmente alla predetta istanza, da inoltrare sulla base del fac-simile allegato n. 1, i richiedenti dovranno trasmettere le seguenti informazioni:

descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche tecniche, in particolare il sistema di sicurezza della macchina contro manomissioni di ogni tipo;

la presentazione delle carcasse da utilizzare nel corso della prova di certificazione;

i dati di macellazione del triennio precedente l'anno in cui lo stabilimento o gli stabilimenti richiedono di effettuare le prove. Detti dati dovranno essere forniti suddivisi per categoria di animali e per specifiche di classificazione (conformazione e stato di ingrassamento).

Inoltre, si dovrà specificare se, prima della prova di certificazione ufficiale, si intende o meno effettuare un «pre-test» (informale) sul funzionamento della macchina classificatrice.

Organizzazione della prova.

Alla luce di quanto previsto dall'art. 3 punto 1-*bis* del regolamento CEE n. 344/91, il Ministero:

procede alla nomina di un coordinatore della prova di certificazione, il quale:

non fa parte della giuria;

possiede conoscenze tecniche soddisfacenti ed è pienamente indipendente;

controlla che i membri della giuria lavorino in modo indipendente ed autonomo;

raccoglie i risultati della classificazione dei membri della giuria e quelli ottenuti utilizzando le tecniche di classificazione automatizzata;

assicura che per l'intera durata della prova di certificazione, i risultati di classificazione ottenuti con le tecniche di classificazione automatizzata non siano disponibili ad alcun membro della giuria e viceversa ad alcuna altra parte interessata;

convalida le classificazioni per ciascuna carcassa e può decidere, per motivi obiettivi che dovrà precisare, di rifiutare una o più carcasse dal campione da utilizzare durante la prova;

designa, un organismo indipendente incaricato di esaminare i risultati della prova di certificazione;

provvede, d'intesa con il coordinatore, a fissare la data per la prova di certificazione ed a trasmettere, alla Commissione dell'Unione europea, almeno due mesi prima di tale data, le necessarie informazioni, di cui all'allegato II, parte A del citato regolamento;

nomina una giuria composta da cinque esperti classificatori di qualificata e comprovata esperienza professionale nel settore. Dei cinque componenti due sono scelti in Italia ed i rimanenti sono scelti da altri Stati membri.

Definizioni.

Per quanto contenuto nella presente circolare, si intendono per:

carcasse valide: le carcasse scelte per il campione e che non sono state rifiutate dal coordinatore;

carcasse rifiutate: le carcasse che sono state rifiutate dal coordinatore nell'ambito della scelta del campione, per ragioni obiettive;

carcasse non classificate dalla macchina: il numero delle carcasse valide classificate dagli esperti meno il numero di carcasse valide classificate dalla macchina;

carcasse valide classificate dalla giuria: le carcasse valide classificate da tutti i membri della giuria;

carcasse convalidate: le carcasse valide che sono state classificate sia dagli esperti della giuria che dalla macchina automatica.

Prova di certificazione.

Alla prova di certificazione possono partecipare, in qualità di osservatori, gli esperti della Commissione dell'Unione europea e quelli degli altri Stati membri che ne fanno esplicita richiesta.

Inoltre, alla prova può assistere un rappresentante della società di fabbricazione della macchina.

Prima dell'esecuzione della prova, il Ministero procede, d'intesa con il coordinatore, a stabilire le modalità per selezionare il campione di carcasse che, rappresentativo in termini di categoria, conformazione e stato di ingrassamento di una popolazione di bovini adulti da determinare, dovrà essere sottoposto alla prova di certificazione.

Le operazioni di classificazione, eseguite nell'ambito del test di certificazione, saranno effettuate tenendo conto che ciascuna classe di conformazione e stato di ingrassamento viene suddivisa, proporzionalmente, in tre sottoclassi, indicate rispettivamente con le sigle: « + », « = », « – ».

Nel corso della prova di certificazione ciascun esperto, in ogni fase della prova medesima, compila un documento, come da fac-simile allegato n. 2, contenente il nominativo del medesimo, il numero di riferimento di ogni carcassa valida classificata, gli estremi della classificazione (conformazione e stato di ingrassamento) ed eventuali commenti ritenuti opportuni.

Detto documento una volta compilato viene firmato dall'esperto e consegnato al coordinatore il quale, dopo averlo siglato, dovrà conservarlo agli atti come documento confidenziale.

Il coordinatore provvede, altresì, a firmare i relativi fogli di classificazione della macchina automatica nonché a controllare il regolare inserimento a computer dei risultati della classificazione della giuria e della macchina.

Valutazione della prova.

Al fine di procedere alla corretta analisi dei risultati dell'intera prova di certificazione, il Ministero, d'intesa con il coordinatore e l'organismo indipendente, predispone, prima della esecuzione della prova, un programma di calcolo su formato elettronico.

L'inserimento dei dati della classificazione degli esperti e della macchina nel citato formato consentirà, al termine del test, di analizzare i risultati della prova nel quadro di quanto specificato dall'allegato I, punto 3, del regolamento (CEE) n. 344/91.

Infatti, al fine di valutare il funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata, il predetto programma informatico pone a confronto, per ciascuna carcassa, i risultati della macchina con la «mediana» dei risultati della giuria.

A tale riguardo, come specificato dalla citata normativa comunitaria, viene utilizzato un sistema di punti, assegnati come segue:

	Conformazione	Tenore di grasso
Nessun errore	10	10
Errore di 1 unità (1 sottoclasse superiore o inferiore)	6	9
Errore di 2 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori)	– 9	0
Errore di 3 unità (2 sottoclassi superiori o inferiori)	– 27	– 13
Errore di oltre 3 unità (oltre 3 sottoclassi superiori o inferiori)	– 48	– 30

La prova di certificazione si intende, quindi, superata se:

il numero delle carcasse convalidate è di almeno 600;

la percentuale di carcasse non classificate dalla macchina è inferiore al 5%;

il punteggio ottenuto è almeno il 60% del punteggio massimo sia per la conformazione che per lo stato di ingrassamento.

Inoltre, gli indici statistici utilizzati per misurare la variabilità della classificazione (scarto semplice e coefficiente di regressione lineare) sia per la conformazione che per il tenore di grasso devono rimanere nei limiti fissati dal citato allegato I al regolamento CEE n. 344/91.

Al fine di un maggior chiarimento di quanto sopra riportato, nell'allegato 3 alla presente circolare è riportata una casistica esemplificativa relativamente ai diversi risultati che si possono ottenere al termine di una prova di certificazione.

Alla fine della prova di certificazione i risultati, in forma cartacea e su supporto magnetico, vengono trasmessi al Ministero il quale procede all'inoltro dei medesimi all'organismo indipendente.

Inoltre, il Ministero provvede a trasmettere alla commissione, entro due mesi dal termine della prova, la documentazione di cui all'allegato II, parte B, del regolamento (CEE) n. 344/91.

Rilascio della licenza senza prova di certificazione.

Il Ministero, salvo future valutazioni, non intende far ricorso a quanto disposto all'art. 3, punto 1-*bis* - 3º paragrafo - del regolamento CEE n. 344/91 circa la possibilità di procedere al rilascio della licenza di classificazione automatizzata, senza che venga organizzata la prova di certificazione.

Per quanto contenuto nella presente circolare, tutti gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni o chiarimenti sull'argomento al Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per le politiche

agroalimentari - PAGR IV - telefono 06-46656104/05 - telefax 06-46656143 - oppure scrivendo al seguente indirizzo di posta elettronica: PAGRIV@politiche agricole. it

Roma, 22 marzo 2005

Il direttore generale
per le politiche agroalimentari
PETROLI

ALLEGATO 1

Fac - simile domanda
di prova di certificazione

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per le politiche agroalimentari - PAGR IV

Il sottoscritto................................, nato a ....
il ...., codice fiscale n. .... , in qualità di rappresentante legale dello stabilimento di macellazione denominato .... sito in .... con sede legale in .... bollo CE .... ai sensi del regolamento CEE n. 344/91, chiede a codesto Ministero il rilascio della licenza per la classificazione automatizzata delle carcasse bovine con la macchina classificatrice denominata ....

Il sottoscritto, altresì, comunica che intende/non intende far ricorso al pre-test di classificazione automatizzata.

Distinti saluti

Firma rappresentante legale

....

Allega alla presente richiesta:

descrizione dell'apparecchio di classificazione automatizzata, per cui si richiede la certificazione, e delle sue caratteristiche tecniche;

descrizione sulla presentazione delle carcasse che saranno utilizzate nel corso della prova di certificazione;

i dati di macellazione del triennio precedente suddivisi per categoria di animali e per specifiche di classificazione (conformazione e stato di ingrassamento).

ALLEGATO 2

Nome esperto: ....

Numero carcassa	Conformazione		Grasso		Correzioni		Visto coordinatore su correzioni	Note

Firma esperto

....

Visto coordinatore

....

ALLEGATO 3

Si ipotizza una prova in cui è stato utilizzato un campione di 820 carcasse convalidate.
Al termine del test di cerficazione, risulta che:
— 800 sono state le carcasse convalidate (classificate sia dalla macchina che dagli esperti);
— 20 sono le carcasse che la macchina non ha classificato.
Avendo ottenuto al termine della prova i seguenti risultanti:

Risultati finali conformazione				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	500	5000	
1 unità errore	6	200	1200	
2 unità errori	– 9	100	– 900	
3 unità errori	– 27	0	0	
> 3 unità	– 48	0	0	
Totale		800	5300	66,3%
	Limits			
Scarto	0,30	– 0,30		+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85		1,10
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5

Risultati finali tenore grasso				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	450	4500	
1 unità errore	9	100	900	
2 unità errori	0	250	0	
3 unità errori	– 13	0	0	
> 3 unità	– 30	0	0	
Totale		800	5400	67,5%
	Limits			
Scarto	0,60	– 0,60		0,45
R. lin.	1,30	0,70		1,2
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5%

La prova si intende superata, e dopo il controllo da parte dell'organismo indipendente si può procedere al rilascio della licenza.
Inoltre, tenendo, comunque, presente che al fine del superamento del test tutti i valori devono rimanere nei limiti fissati dal regolamento (CE) n. 1215/2003, negli esempi seguenti sono ipotizzate due casistiche dalle quali risulterebbe un esito negativo della medesima prova per difformità su:

a) la conformazione;

Risultati finali conformazione				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	350	3500	
1 unità errore	6	300	1800	
2 unità errori	– 9	150	– 1350	
3 unità errori	– 27	0	0	
> 3 unità	– 48	0	0	
Totale		800	3950	49,4%
	Limits			
Scarto	0,30	– 0,30		+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85		1,10
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5

Risultati finali tenore grasso				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	450	4500	
1 unità errore	9	100	900	
2 unità errori	0	250	0	
3 unità errori	– 13	0	0	
> 3 unità	– 30	0	0	
Totale		800	5400	67,5%
	Limits			
Scarto	0,60	– 0,60		0,45
R. lin.	1,30	0,70		1,2
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5%

b) ovvero il tenore di grasso;

Risultati finali conformazione				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	500	5000	
1 unità errore	6	200	1200	
2 unità errori	– 9	100	– 900	
3 unità errori	– 27	0	0	
> 3 unità	– 48	0	0	
Totale		800	5300	66,3%
	Limits			
Scarto	0,30	– 0,30		+ 0,15
R. lin.	1,15	0,85		1,10
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5

Risultati finali tenore grasso				
	Punti	No. carc.	Punteggio	% Puntg.
No errori	10	200	2000	
1 unità errore	9	300	2700	
2 unità errori	0	300	0	
3 unità errori	– 13	0	0	
> 3 unità	– 30	0	0	
Totale		800	4700	58,8%
	Limits			
Scarto	0,60	– 0,60		0,45
R. lin.	1,30	0,70		1,2
N. carcasse convalidate				800
N. carcasse non classificate				20
% non classificata				2,5%

05A04157

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 aprile 2005

Dollaro USA	1,2905
Yen giapponese	136,63
Lira cipriota	0,5818
Corona ceca	30,520
Corona danese	7,4470
Corona estone	15,6466
Lira Sterlina	0,67730
Fiorino ungherese	252,09
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4291
Zloty polacco	4,2712
Corona svedese	9,1413
Tallero sloveno	239,58
Corona slovacca	38,863
Franco svizzero	1,5397
Corona islandese	82,30
Corona norvegese	8,1450
Lev bulgaro	1,9559
Kuna croata	7,3650
Leu romeno	36174
Rublo russo	35,8800
Nuova lira turca	1,7893
Dollaro australiano	1,6591
Dollaro canadese	1,6172
Yuan cinese	10,6808
Dollaro di Hong Kong	10,0646
Rupia indonesiana	12362,99
Won sudcoreano	1293,86
Ringgit maltese	4,9038
Dollaro neozelandese	1,7756
Peso filippino	70,197
Dollaro di Singapore	2,1250
Baht tailandese	51,060
Rand sudafricano	7,9202

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A04391

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Colistina Solfato 12% Liquida Dox - AL Italia SpA».

Estratto decreto n. 25 del 7 aprile 2005

Medicinale veterinario prefabbricato «COLISTINA SOLFATO 12% LIQUIDA DOX - AL ITALIA SpA» (ex integratore medicato Doxamicina).

Titolare A.I.C.: DOX - AL Italia SpA, con sede legale e fiscale in Correzzana (Milano), via Fermi, 2, codice fiscale n. 02117690152;

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Correzzana (Milano), via Fermi, 2.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 102453014;

vescica da 5 kg - A.I.C. n. 102453026.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

colistina solfato 120 g (corrispondenti a 2,46 miliardi UI);

eccipienti: acqua demineralizzata q.b. a 1000 g;

Specie di destinazione:

vitelli, suini fino a 35 kg, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli;

Indicazioni terapeutiche: vitelli, suini fino a 35 kg, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli: infezioni da germi sensibili alla colistina solfato, in particolare enteriti batteriche sostenute da germi gram-negativi;

Tempo di attesa: vitelli, suini fino a 35 kg, polli da carne, tacchini, galline ovaiole, conigli: 2 gg per le carni e per le uova;

Validità: 24 mesi;

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04146

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfacloropirazina 12,5% Chemifarma S.p.a.».

Estratto decreto n. 29 del 12 aprile 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SULFACLOROPIRAZINA 12,5% CHEMIFARMA S.p.a. (ex integratore medicato SULFALIN).

Titolare A.I.C.: Chemifarma S.p.A. con sede legale e fiscale in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16, codice fiscale n. 00659370407.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Forlì, via Don Eugenio Servadei, 16.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

busta da 100 g - A.I.C. n. 0103464018;

barattolo da 1 kg - A.I.C. n. 0103464020;

sacchetto da 5 kg - A.I.C. n. 0103464032.

Composizione: 1 g di prodotto contengono:

principio attivo: sulfacloropirazina 125 mg;

eccipienti:

silice colloidale 30 mg;

destrosio q.b. a 1 g.

Specie di destinazione: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): coccidiosi.

Tempo di attesa: polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 10 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04154

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Suigen soluzione iniettabile»

Estratto decreto n. 30 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario SUIGEN SOLUZIONE INIETTABILE (ketoprofene).

Titolare A.I.C.: Esteve S.r.l. con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), via Crostoni 32-42 - codice fiscale n. 07306141008.

Produttore: Fort-Dodge Veterinaria S.A. con sede in Vall de Bianya (Girona) Spagna, Crta. Camprodon s/n.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone in vetro da 20 ml - A.I.C. n. 103700011;

flacone in vetro da 50 ml - A.I.C. n. 103700023;

flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 103700035;

flacone in vetro da 250 ml - A.I.C. n. 103700047.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: ketoprofene 60 mg;

eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico dei processi infiammatori respiratori, della ghiandola mammaria (edema mammario, mastite) nelle affezioni del sistema muscolo-scheletrico, che decorrono con infiammazione, dolore e/o febbre, e nei processi di origine infettiva (Complesso Respiratorio Suino, Sindrome Mastite-Metrite-Agalassia della scrofa).

Specie di destinazione: suini.

Tempi di sospensione: carne: 4 giorni.

Validità:

in confezione integra: 24 mesi;

dopo la prima apertura del flacone: 5 giorni;

dopo ricostituzione del prodotto: non applicabile.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04155

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flogend»

Estratto decreto n. 91 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario FLOGEND.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 102285018;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 102285020;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 102285032.

Titolare A.I.C.: Intervet Productions Srl con sede in Aprilia (Latina), via Nettunense km. 20,300 - codice fiscale n. 02059910592.

Oggetto del provvedimento: validità dopo prima apertura.

La validità ora autorizzata è la seguente:

validità:

confezione integra: 24 mesi

dopo la prima apertura: 28 giorni a 2-8 °C.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A04156

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% liquido Tecnozoo snc».

Estratto provvedimento n. 27 del 12 aprile 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 3%+SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZINA 8% TECNOZOO snc (ex integratore medicato LIQUISULFA).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo snc, con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tanica da 1 kg - A.I.C. n. 103453015;.

tanica da 5 kg - A.I.C. n. 103453027.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principi attivi:

sulfadimetossina sodica pari a 33,4 g sulfadimetossina base;

sulfamerazina sodica pari a 83,3 g sulfamerazina base;

sulfametazina sodica pari a 83,3 g sulfametazina base.

eccipienti: acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): malattie batteriche;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 16 giorni;

suini (fino a 6 mesi): 18 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 14 giorni;

conigli: 18 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04153

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sulfadimetossina 3%+sulfamerazina 8%+sulfametazina 8% Tecnozoo snc».

Estratto provvedimento n. 28 del 12 aprile 2005

Medicinale veterinario prefabbricato SULFADIMETOSSINA 3%+SULFAMERAZINA 8%+SULFAMETAZINA 8% TECNOZOO snc (ex integratore medicato SUPER SULFA).

Titolare A.I.C.: Tecnozoo snc, con sede legale e fiscale in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120, codice fiscale n. 01872980287.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Piombino Dese (Padova), via Piave, 120.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 5 kg - A.I.C. n. 103457014.

Composizione: 1 kg di prodotto contengono:

principi attivi:

sulfadimetossina sodica pari a 33,4 g sulfadimetossina base;

sulfamerazina sodica pari a 83,3 g sulfamerazina base;

sulfametazina sodica pari a 83,3 g sulfametazina base.

eccipienti: destrosio q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, suini (fino a 6 mesi), broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano), conigli.

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: malattie batteriche;

suini (fino a 6 mesi): malattie batteriche;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattie batteriche;

conigli: salmonelosi, coccidiosi.

Tempo di attesa:

vitelli da latte: 16 giorni;

suini (fino a 6 mesi): 18 giorni;

broilers (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 14 giorni;

conigli: 18 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04152

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «SOLCLOR 200 S»

Estratto provvedimento n. 88 del 12 aprile 2005

Oggetto: premiscela per alimenti medicamentosi «SOLCLOR 200 S».

Richiesta di variazione di eccipienti e validità.

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda, via G. Di Vittorio, 36, Brescia.

Confezioni: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102547015;

Oggetto del provvedimento:

si autorizza per la premiscela per alimenti medicamentosi in oggetto, la sostituzione dell'eccipiente:

da: destrosio q.b. a 1000 g,

a: paraffina liquida 110 g,

tutolo di mais q.b. a 1000 g;

La validità del prodotto in confezionamento integro è ora di 20 mesi.

La premiscela per alimenti medicamentosi deve essere posta in commercio con stampati conformi ai testi allegati al presente provvedimento.

I lotti già prodotti, con la vecchia composizione e con validità del prodotto in confezionamento integro di 18 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal gionro della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04148

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Therios 60 mg»

Estratto provvedimento n. 93 del 12 aprile 2005

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario THERIOS 60 mg.

Confezioni: 2 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348012.

Titolare: Laboratoires Sogeval SA con sede in Laval Cedex 9 (Francia), 200 Avenue de Mayenne B.P. 2227.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuove confezioni.

Si autorizza l'immissione in commercio delle seguenti nuove confezioni:

10 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348101;

50 blister da 10 compresse - A.I.C. n. 102348125.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04151

Autorizzazione all'immissione in commercio mediante procedura centralizzata della specialità medicinale per uso veterinario «Purevax»

Estratto provvedimento n. 60 del 21 marzo 2005

Registrazione mediante procedura centralizzata;

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Merial S.A.S. - Lione Francia;

Rappresentante in Italia: Merial Italia S.p.a.

Specialità medicinale:

PUREVAX RCPC h - confezioni autorizzate:

EU/2/04/050/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103677011;

EU/2/04/050/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103677023.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

PUREVAX RC - confezioni autorizzate:

EU/2/04/051/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103667010;

EU/2/04/051/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103667022.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

PUREVAX RCP - confezioni autorizzate:

EU/2/04/052/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103749014;

EU/2/04/052/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103749026.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

PUREVAX RCPC h FeLV - confezioni autorizzate:

EU/2/04/047/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103750016;

EU/2/04/047/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103750028.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

PUREVAX RCP FeLV - confezioni autorizzate:

EU/2/04/048/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103751018;

EU/2/04/048/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103751020.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

PUREVAX RCC h - confezioni autorizzate:

EU/2/04/049/001 - scatola 10 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 10 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103752010;

EU/2/04/049/002 - scatola 50 flaconi da 1 dose di liofilizzato + 50 flaconi da 1 ml solvente - N.I.N. 103752022.

Regime di dispensazione: ricetta medico veterinaria in copia ripetibile.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate in data 23 febbraio 2005 dalla Commissione europea (http://pharmacos.eudra.org/F2/register/vreg.htm) con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa Amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04144

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapido Cat & Dog»

Estratto provvedimento n. 77 del 24 marzo 2005

Oggetto: medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante RAPIDO CAT & DOG.

Richiesta di estensione periodo di validità del prodotto finito A.I.C. n. 103290.

Titolare A.I.C.: Zapi Industrie Chimiche S.p.a., via Terza Strada, 12, conselve (Pordenone).

Oggetto del provvedimento:

si autorizza per il medicinale veterinario in oggetto, l'estensione e del periodo di validità, in confezionamento integro:

da 24 mesi

a 60 mesi;

Le confezioni del medicinale veterinario devono essere poste in commercio con stampati così come approvati precedentemente da questa amministrazione, fatta salva la modifica riguardante il periodo di validità.

I lotti già prodotti, con validità del prodotto in confezionamento integro di 24 mesi, possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04147

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Prozek Spray no gas»

Estratto provvedimento n. 83 del 4 aprile 2005

Oggetto: medicinale veterinario ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno PROZEK SPRAY NO GAS.

Richiesta di immissione in commercio di due nuove confezioni: flacone PE da 300 ml e 500 ml con erogatore in PE destinate al cane;

Titolare A.I.C.: Doppiaemme di M. Zanuttigh, via degli Artigiani, 42, S. Pier D'Isonzo (Gorizia);

Confezioni:

flacone PE da 200 - ml A.I.C. n. 103584013;

flacone PE da 100 ml - A.I.C. n. 103584025.

È autorizzata l'emissione in commercio di due nuove confezioni:

flacone PE da 300 ml con erogatore - A.I.C. n. 103584037;

flacone PE da 500 ml con erogatore - A.I.C. n. 103584049.

Le nuove confezioni del medicinale veterinario devono essere posta in commercio con stampati come quelli allegati al presente provvedimento.

Il prresente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

05A04145

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Iliren»

Estratto provvedimento n. 90 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario ILIREN soluzione iniettabile per bovine, cavalle, scrofe e pecore.

Confezioni:

1 flacone da 10 ml - A.I.C. n. 101395010;

5 flaconi da 10 ml - A.I.C. n. 101395022.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. sita in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Interrvet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi, 7 - codice fiscale n. 01148870155.

Oggetto del provvedimento: modifica tempi di sospensione (diminuzione).

Si autorizza la modifica dei tempi di sospensione che sono ora: zero giorni.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04149

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pridimet»

Estratto provvedimento n. 92 del 12 aprile 2005

Specialità medicinale per uso veterinario PRIDIMET soluzione orale nella confezione: flacone da 1000 ml - A.I.C. n. 101772010.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Oggetto: variazione Tipo IB: modifica composizione quali-quantitativa materiale imballaggio primario.

È autorizzata per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto la variazione di tipo IA concernente la sostituzione dei flaconi in polietilentereftalato precedentemente autorizzati con flaconi in HDPE chiusi con capsula a vite in alluminio pilferproof con guarnizione in PE espanso/PE.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A04150

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Decadron»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 224 del 6 aprile 2005

Medicinale: DECADRON.

Titolare A.I.C.: Visufarma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Canino, 21, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale 05101501004.

Variazione A.I.C.: adeguamento termini standard.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 014729077 - «4 mg soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «4 mg/1 ml soluzione iniettabile» flaconcino da 1 ml;

A.I.C. n. 014729089 - «8 mg soluzione iniettabile» 1 fiala varia a: «8 mg/2 ml soluzione iniettabile» flaconcino da 2 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03994

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Valeriana Dispert»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 226 del 6 aprile 2005

Medicinale: VALERIANA DISPERT.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharmaceuticals GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Hannover (Germania), Hans Bockler Allee, 20, CAP D-30 173, Germania (DE).

Variazione A.I.C.:

modifica nel processo di fabbricazione del principio attivo che influenza le specifiche del prodotto finito;

modifica del processo produttivo del prodotto finito che ne influenza le specifiche;

modifica di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità;

riduzione del periodo di validità;

modifica del nome di un'officina di produzione del medicinale;

modifica della specifica del materiale iniziale o intermedio usato produzione del principio attivo;

modifica delle specifiche relative agli eccipienti di un medicinale (esclusi i coadiuvanti per vaccini e gli eccipienti di origine biologica);

cambiamento delle condizioni di conservazione;

cambiamento della procedure di prova relative al principio attivo;

cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

Si approvano le seguenti modifiche:

modifiche del processo di fabbricazione del principio che ne influenza le caratteristiche:

da	a
Solvente di estrazione = acqua	Solvente di estrazione = etanolo 70% V/V
Rapporto radice di valeriana/solvente = 1:5,5	Rapporto radice di valeriana: solvente = 1:5
Rapporto radice di valeriana/estratto = 5-6:1	Rapporto radice di valeriana: estratto = 3-6:1
Composizione: 100% estratto secco	Composizione: 77% estratto secco, 8% destrina, 15% cellulosa microcristallina
Specifica estratto secco: specifica interna	Specifica estratto secco: Farmacopea tedesca (DAB)

modifica del processo produttivo che influenza le specifiche del medicinale e conseguente modifica di eccipienti:

da	a
Granulazione a umido	Granulazione per fusione del macrogol 4000
Eccipienti nucleo: saccarosio mg 3.33, acido stearico mg 1.0, macrogol 4000 mg 1.0, cellulosa microcristallina mg 7.0, lattosio monoidrato mg 2.0, carmellosa sodica mg 2.78, amido di mais mg 3.89, talco mg 1.73, magnesio stearato mg 0.27, copolividone mg 4.0	Eccipienti nucleo: destrina mg 4.67 macrogol 4000 mg 5.76, cellulosa microcristallina mg 15.07, lattosio monoidrato mg 7.80, silice colloidale anidra mg 0.36, magnesio stearato mg 0.54.
Eccipienti rivestimento: lacca mg 0.42, talco mg 7.52, ossido di magnesio leggero mg 1.6, acacia mg 0.25, povidone K25 mg 1.24, macrogol 6000 mg 0.6, titanio diossido mg 2.09, carmellosa sodica mg 0.15, saccarosio mg 46.09, cera bianca mg 0.02, cera carnauba mg 0.02	Eccipienti rivestimento: lacca mg 0.83, ipromellosa mg 0.60, talco mg 7.74, ossido di magnesio leggero mg 1.58, gomma arabica mg 0.25 povidone K25 mg 1.30, macrogol 6000 mg 0.64, titanio diossido mg 2.22, carmellosa sodica mg 0.16, saccarosio mg 47.43, cera bianca mg 0.001, cera carnauba mg 0.049

modifica delle specifiche relative agli eccipienti contenuti in un medicinale:

da	a
Farmacopea tedesca (DAB)	Farmacopea europea
Farmacopea elvetica (PhElv)	
USP	
DAC	

cambiamento delle condizioni di conservazione del medicinale:

da	a
Nessuna particolare condizione di conservazione	Conservare a temperatura non superiore a 30 °C

riduzione periodo di validità:

da	a
Periodo di validità: 5 anni	Periodo di validità: 3 anni

modifica dell'indirizzo del produttore senza modifica dello stabilimento di produzione:

da	a
Indirizzo Solvay Pharmaceuticals GmbH: Sutturfer Straße 1 D-31535 Neustadt A. Rbge, Germania	Indirizzo Solvay Pharmaceuticals GmbH: Justus-von-Liebig-Straße 33 D-31535 Neustadt A. Rbge, Germania
Autorizzazione alla produzione n. 108.541401 del 1º gennaio 1997	Autorizzazione alla produzione n. 108.541401 del 22 aprile 2002

modifica procedura di prova relativa alla sostanza attiva:

test di identificazione condotto secondo la Farmacopea tedesca (DAB): metodo TLC;

miglioramento metodo HPLC per determinare gli acidi valerenici (identificazione e titolo).

modifica procedura di prova del medicinale: miglioramento metodo HPLC per determinare gli acidi valerenici (identificazione e titolo);

modifica nella specifica del materiale iniziale usato nella fabbricazione del principio attivo: modifica specifica per la radice di valeriana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea con alcuni testi aggiuntivi.

Resta confermata la classificazione ai fini della rimborsabilità: «C» e la classificazione ai fini della fornitura: OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 004853014 - 30 confetti 45mg;

A.I.C. n. 004853026 - «145 mg compresse rivestite» 60 compresse per uso orale;

A.I.C. n. 004853038 - «45 mg compresse rivestite» 100 compresse per uso orale (sospesa).

È autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicata: A.I.C. n. 004853014 - 30 confetti 45 mg varia a: «45 mg compresse rivestite» 30 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Per la confezione «45 mg compresse rivestite» 100 compresse per uso orale» (A.I.C. n. 004853038), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03995

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bifazol»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 231 del 6 aprile 2005

Medicinale: BIFAZOL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 130, c.a.p. 20156, Italia, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.:

modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine);

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

si autorizza l'aggiunta di un ulteriore sito produttivo: Kern Pharma S.L. sito in Poligon Industrial Colon II; Venus 72, 08228 Terrassa (Barcellona), per tutte le fasi del ciclo produttivo compreso il rilascio del lotto.

È altresì approvata la conseguente modifica della dimensione del lotto del prodotto finito da 4000 kg a 1200 kg,

relativamente alle confezioni sottoelencate: A.I.C. n. 026045029 - «1% crema» 1 tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03996

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ursodamor»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 238 dell'11 aprile 2005

Medicinale: URSODAMOR.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Damor S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Napoli, via E. Scaglione, 27, c.a.p. 80145, Italia, codice fiscale 00272420639.

Variazione A.I.C.: modifica del contenuto dell'autorizzazione alla produzione (modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la sostituzione dell'officina responsabile della produzione, del confezionamento e del controllo:

da: Doppel Farmaceutici S.r.l., stradone Farnese, 118 - 29100 Piacenza;

a: Omicron Pharma S.r.l., via Follereau, 25 - 24027 Nembro (Bergamo),

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 0263228017 - «150» 20 compresse 150 mg;

A.I.C. n. 026328029 - «300» 20 compresse 300 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche delle denominazioni delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026328017 - «150» 20 compresse 300 mg varia a: «150 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 026328029 - «300» 20 compresse 300 mg varia a: «300 mg compresse» 20 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03991

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Iomeron»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 239 dell'11 aprile 2005

Medicinale: IOMERON.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli, 50, c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale 00825120157.

Variazione A.I.C.:

modifica della dimensione dei lotti del prodotto finito (altri casi);

sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per imballaggio secondario per tutti i tipi di forme farmaceutiche;

sostituzione o aggiunta di un sito di produzione per tutte le altre operazioni produttive ad eccezione del rilascio dei lotti;

sostituzione o aggiunta di un sito in cui si effettua il controllo dei lotti.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito limitatamente al nuovo sito di produzione che viene contestualmente richiesto, come di seguito indicata:

Dimensione del lotto prodotto presso Bracco S.p.a.	Dimensione del lotto prodotto presso Patheon Italia S.p.a.
IOMERON 15 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 200 L	Flaconi da 50 ml: 250 L
Flaconi da 100 ml: 800 L	Flaconi da 100 ml: 250 L
IOMERON 200 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 200 L	Flaconi da 50 ml: 250 L
Flaconi da 75 ml: 600 L	Flaconi da 75 ml: 250 L
Flaconi da 100 ml: 800 L	Flaconi da 100 ml: 250 L
Flaconi da 150 ml: 1400 L	Flaconi da 150 ml: 250 L
Flaconi da 200 ml: 200 L	Flaconi da 200 ml: 250 L
IOMERON 250 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 150 ml: 1400 L	Flaconi da 150 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 200 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 250 ml: 1400 L	Flaconi da 250 ml: da 800 L a 5500 L
IOMERON 300 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 75 ml: 600 L	Flaconi da 75 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 150 ml: 1400 L	Flaconi da 150 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 1300 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 500 ml: 2000 L	Flaconi da 500 ml: da 800 L a 5500 L
IOMERON 350 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 150 ml: 1400 L	Flaconi da 150 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 1300 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 250 ml: 1400 L	Flaconi da 250 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 500 ml: 2000 L	Flaconi da 250 ml: da 800 L a 5500 L
IOMERON 350 mg/ml soluzione iniettabile	
Flaconi da 50 ml: 1400 L	Flaconi da 50 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 75 ml: 600 L	Flaconi da 75 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 100 ml: 1400 L	Flaconi da 100 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 150 ml: 1400 L	Flaconi da 150 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 200 ml: 1300 L	Flaconi da 200 ml: da 800 L a 5500 L
Flaconi da 250 ml: 1400 L	Flaconi da 250 ml: da 800 L a 5500 L

Conseguentemente si accetta come ulteriore sito di produzione: Patheon Italia S.p.a., via Morolense n. 87 - 03013 Ferentino (Frosinone), per tutte le operazioni di produzione fino allo step di confezionamento primario e controllo senza la fase relativa al rilascio lotto che rimane effettuata dalla ditta Bracco S.p.a.,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028282085 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282097 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282109 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282111 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282123 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282135 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 50 ml;

A.I.C. n. 028282150 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282174 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282198 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 75 ml;

A.I.C. n. 028282200 - «150 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282212 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282224 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282236 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282248 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282251 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 100 ml;

A.I.C. n. 028282275 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282287 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282299 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282301 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282313 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 150 ml;

A.I.C. n. 028282337 - «200 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282349 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282352 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282364 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282376 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 200 ml;

A.I.C. n. 028282402 - «250 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282426 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282438 - «400 mg/ml soluzione iniettabile» flacone vetro tipo I 250 ml;

A.I.C. n. 028282465 - «300 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml;

A.I.C. n. 028282477 - «350 mg/ml soluzione iniettabile» flacone 500 ml.

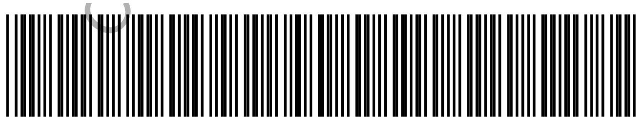
I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A03992

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501101/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



€ 1,00